SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1998.

Approvazione delle specifiche tecniche di stampa del modello sintetico 750PC e della relativa busta.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1998.

Approvazione delle specifiche tecniche di stampa del modello sintetico 760 BISPC e della relativa busta.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1998.

Approvazione delle specifiche tecniche di stampa del modello sintetico 770PC e della relativa busta.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1998.

Approvazione delle specifiche tecniche di stampa del modello sintetico IRAPPC.

Da 98A3859 a 98A3862

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE del 23 aprile 1998, n. S/507144.

Nuovo modulo di domanda dei finanziamenti agevolati previsti dalla legge (di conversione) 29 luglio 1981, n. 394, concernenti i programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari.

98A3932

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. **143.**

Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo provvede anche a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale;

Visto, inoltre, l'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, il quale dispone che il Governo provvede a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

ISTITUTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO (SACE)

Art. 1.

Disposizioni generali

1. È istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito denominato Istituto.

2. L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. È posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza ed economicità, sulla base delle deliberazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 2.

Funzioni

1. L'Istituto è autorizzato a rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati.

2. L'istituto può concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali.

3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizza-

zione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

Art. 3.

Organizzazione

1. L'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.

Art. 4.

Organi

1. L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato dallo statuto, che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento.

2. Lo statuto è emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori;

e) il comitato consultivo;

f) il direttore generale.

4. Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attività di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, nonché da sei membri, dei quali due nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su designazione, rispettivamente, dei Ministri competenti e del Presidente dell'ICE. Con il decreto di nomina il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce ad uno dei componenti le funzioni di vicepresidente.

6. Il consiglio di amministrazione:

a) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Istituto;

b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia e alla copertura assicurativa;

c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonché di assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;

e) approva i bilanci dell'Istituto;

f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Istituto, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa;

g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'articolo 2, comma 3, e dello statuto;

h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;

i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

7. Le delibere di cui al comma 6, lettere *e), f), h)* ed *i),* sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere *e), f), h)* ed *i),* o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate.

8. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo:

a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi;

b) svolge ogni altra attività e funzione ad esso attribuita dal consiglio di amministrazione.

9. Il comitato esecutivo può delegare le competenze proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.

10. Il comitato consultivo è composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attività dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e può formulare proposte.

11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i sin-

daci. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l'estero.

12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo.

Art. 5.

Durata e compensi dei componenti degli organi

1. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

2. L'indennità di carica dei componenti degli organi e gli emolumenti del direttore generale sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

3. La carica di direttore generale è incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro vigilante che non determinano una situazione di conflitto di interessi con l'attività dell'Istituto.

Art. 6.

Fondo di dotazione e altre norme finanziarie

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è determinato, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1.

3. Per le proprie necessità operative, l'Istituto può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da destinare alle necessità operative d'Istituto. Il netto ricavo è versato in apposito conto di tesoreria intestato all'Istituto. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate all'Istituto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a carico della relativa assegnazione.

4. Le liquidità dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o più conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso banche.

Art. 7.

Disposizioni sull'attività dell'Istituto

1. Dalla data del pagamento, l'Istituto è surrogato nel rapporto assicurato nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l'indennizzo. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato, l'Istituto è altresì costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati.

2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è altresì surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui all'articolo 6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può delegare all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della sezione.

3. L'Istituto è autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia l'Istituto provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.

4. I ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dall'Istituto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Piano previsionale degli impegni assicurativi

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.

2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi netti derivanti dall'attività assicurativa dell'Istituto e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 1999, l'Istituto, a fronte degli impegni assicurativi assunti, costituisce un fondo di riserva mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1, dai proventi delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE può integrare il fondo di riserva con le disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1. L'accantonamento è commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che di volta in volta viene assunto, nonché al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.

4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, il funzionamento del fondo di riserva di cui al comma 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, disciplina i relativi rapporti finanziari tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Istituto.

Art. 9.

Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Art. 10.

Relazione al Parlamento

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente e contenente elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso, nonché su quella da svolgere nell'anno successivo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Istituto.

Art. 11.

Disposizioni concernenti il personale

1. Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione.

2. Le norme per l'assunzione del personale dell'Istituto, con il relativo stato giuridico, sono deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il personale del ruolo della sezione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, prosegue il proprio rapporto di lavoro con l'Istituto conservando a tutti gli effetti di legge e contrattuali, inclusi quelli discendenti dalle normative riguardanti le forme di previdenza integrativa, l'anzianità, le qualifiche ed i gradi maturati presso la sezione.

4. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, fatta eccezione per eventuali deroghe autorizzate dal Ministro vigilante, nell'ambito delle previsioni contenute nel regolamento di cui al comma 2.

Art. 12.

Rappresentanza in giudizio

1. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina dei componenti degli organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto.

2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Istituto.

3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse.

4. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, restano regolate dalle leggi medesime.

5. Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Capo II

FINANZIAMENTO DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

Art. 14.

Disposizioni generali

1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'articolo 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.

2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.

3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Le condizioni, le modalità e i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

4. Salvo quant'altro previsto dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle società anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a ciò designati dal soggetto gestore.

Art. 15.

Destinatari per la corresponsione dei contributi

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 14 sono:

a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali;

b) le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera;

c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.

Art. 16.

Disposizioni in materia di attività del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo è autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.

2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessità operative connesse alla predetta gestione può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Il netto ricavo è versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 17.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, relativamente alle operazioni di cui all'articolo 14.

2. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di cui all'articolo 14, è stabilito annualmente con la legge finanziaria.

Art. 18.

Relazione al Parlamento

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente dal soggetto gestore del Fondo ai sensi del presente decreto legislativo, contenente elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso, nonché su quella da svolgere nell'anno successivo.

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti già emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, quarto comma, dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 6 marzo 1987, n. 78.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, sono abrogati il titolo IV e gli articoli 28, 29, 30, 36 e 37 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la legge 6 marzo 1987, n. 78, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

Capo III

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Art. 20.

Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

1. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, nonché al comma 2, lettere *a), b), f), g)* e *h),* ed all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dopo le parole: «imprese» e: «società» è soppressa la parola «miste»;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «partecipate da imprese italiane», sono inserite le seguenti: «ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,»;

c) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*h-bis)* a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera *b),* anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca Europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera;

h-ter) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring.»;

d) all'articolo 3, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:

a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;

b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;

d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero.

2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. è subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.»;

e) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per le finalità di cui alla presente legge.»;

f) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.».

2. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. possono essere ammessi per le rispettive quote di partecipazione alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), secondo le modalità e condizioni contenute nella delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3.

3. All'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Simest S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero.».

Art. 21.

Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.».

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: «L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.».

3. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.». Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, sub *h-ter)* e lettere *d)*, *e)* ed *f)*, e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.

4. All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: «in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10.» sono sostituite dal seguente periodo: «La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni.». Al medesimo comma è, in fine, aggiunto il seguente periodo: «La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.».

5. All'articolo 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle parole: «40 per cento» e dopo le parole: «Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100» sono aggiunte le seguenti: «; il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo».

6. All'articolo 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole: «non compresa nel territorio indicato al comma 1». Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: «Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22.

Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella *A* allegata alla legge citata.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: «dell'Europa centrale ed orientale» sono sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero».

3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304:

a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalità e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5.

7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese può essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda.

Art. 23.

Ulteriori interventi in materia di commercio estero

1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni in materia di commercio estero e dei programmi volti alla internazionalizzazione delle imprese, il Ministero del commercio con l'estero, ferme restando le competenze dell'AIPA, promuove la ristrutturazione della rete informatica degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, anche allo scopo di realizzare le necessarie interconnessioni con le regioni e le camere di commercio, nonché di rendere disponibile la fornitura di servizi informativi con modalità più articolate al fine di maggiormente rispondere alle esigenze informative specifiche dell'utenza, in particolare per le piccole e medie imprese, anche prevedendo la possibilità di accessi diretti al sistema informativo dell'ICE.

2. Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad effettuare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, specifici interventi volti alla promozione all'estero di prodotti di alta qualità del settore agroalimentare.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 11.800 milioni per l'anno 1998, a lire 16.700 milioni per l'anno 1999 e a lire 18.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 24.

Indirizzo strategico e coordinamento operativo

1. È costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituita, senza

oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione.

2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonché le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, può, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorità, nonché definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore.

3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della Simest S.p.a., della Finest S.p.a. di Informest, del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 25.

Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa)' è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L.

— Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997.

Nota all'art. 2:

— Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, recante: «Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private» è pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1959, n. 158.

Nota all'art. 9:

— La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 1958. Il testo dell'art. 12 così recita:

«Art. 12. — 1. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o una azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e revisione».

Nota all'art. 12:

— Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato». Il testo dell'art. 43 così recita:

«Art. 43 (*Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati*). — 1. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempreché sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

Le disposizioni ed i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».

Note all'art. 13:

— La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 143, 27 maggio 1977. Si riporta il testo degli articoli 14, 15, e 16:

«Art. 14 — 1. Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'art. 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1) mancata riscossione derivante da:

a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;

e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;

2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al n. 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto n. 1), sia a causa di disposizioni emanante dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del comimittente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;

4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente rispetto a quanto previsto contrattualmente;

5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti dalle lettere *a)* e *b)*) del precedente n. 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita: di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;

6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera *m)* del successivo art. 15 per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;

7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del n. 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;

8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di "prezzo fisso";

9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;

10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;

11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;

12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del n. 1) del presente articolo nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12) è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

«Art. 15. — Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a) esportazioni di merci relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;

b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;

c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 119 dell'art. 14;

d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al n. 5) dell'art. 14;

e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni o di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al n. 7) dell'art. 14;

f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'art. 14;

g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'art. 14;

h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo art. 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai n. 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14;

i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 14;

l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi, relativamente ai rischi di cui al n. 10) dell'art. 14;

m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'art. 14;

n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al n. 12) dell'art. 14.

Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere *g)* ed *h)* vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionali, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli in tal modo emessi o acquistati, nei confronti die loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti».

«Art. 16. — In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera *g)*, la sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'art. 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purché detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazione e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali.

Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni».

— La legge 22 dicembre 1953, n. 995, recante: «Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1953.

— La legge 5 luglio 1961, n. 635, recante: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185, 28 luglio 1961.

— La legge 28 febbraio 1967, n. 131, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 maggio 1967, è abrogata dall'art. 38 della legge 24 maggio 1977, n. 227, succitata.

— Il titolo I (Costituzione del Comitato interministeriale per la politica economica estera), il titolo II (Sezione speciale presso l'INA per l'assicurazione del credito all'esportazione), ed il titolo III (Rischi assumibili in garanzia ed operazioni assicurabili) della legge n. 227/1977 citata, articoli da 1 a 17, sono abrogati».

Note all'art. 14:

— La legge 28 marzo 1973, n. 295, recante: «Aumento del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 15 giugno 1973. Il testo dell'art. 3 così recita:

«Art. 3. — È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione in sostituzione e a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

2. A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

3. I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio1967, n. 131».

— La legge 26 novembre 1993, n. 48, reca: «Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi». Il testo dell'art. 3 così recita:

«Art. 3. — 1. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di prov-

vedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con le altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.

5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma i si applicano le disposizioni vigenti.

6. Sono abrogati l'art. 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché l'art. 17, il sesto comma dell'art. 34, lettera *c)* del secondo comma dell'art. 37 e i commi terzo e quarto dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949».

Nota all'art. 16:

— Sulla legge 28 maggio 1973, n. 295, art. 3 vedi nota all'art. 4.

Nota all'art. 17:

— Sulla legge 29 maggio 1973, n. 295, art. 3, vedi nota all'art. 14.

Nota all'art. 19:

— La legge 24 maggio 1977, n. 227, citata, reca agli articoli 18, comma 4, 19, comma 2, e 24 quanto segue:

«Art. 18, comma 4. Le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista».

«Art. 19, comma 2. Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

«Art. 24. — 1. In estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge;

b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere *a), b), c), f)* e *n)* del precedente art. 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi;

c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche estere che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonché l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati».

— Il titolo IV della legge n. 227/1977 reca: «finanziamento dei crediti a medio termine relativi alle esportazioni di merci, alla prestazione di servizi, all'esecuzione di lavori all'estero» è abrogato. Gli articoli dal 28 al 30, dal 36 al 37 della legge n. 227/1977 sono abrogati.

— La legge 6 marzo 1987, n. 78, recante: «Estensione delle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1987.

Note all'art. 20:

— La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 101 del 3 maggio 1990. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate. Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 4 con le novelle apportate:

«Art. 1. — 1. Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a., con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

2. La Simest S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenziano gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

a) a promuovere la costituzione di società all'estero da parte di di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;

b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'art. 3, comma 1, a società ed imprese all'estero, anche già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*, con il limite previsto alla lettera *b)*;

d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese ed altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera *b)*;

e) ad effettuare a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE);

g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera *b)*;

h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, delcommercio e dell'artigianato;

h-bis) *a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui all'art. 1, comma 2, lettera* b) *anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovrannzionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera;*

h-ter) *a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring.*

3. Le finalità di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera *h)* del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.

4. Il capitale sociale iniziale della Simest S.p.a. non può esere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.

5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.

6. Il consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. è composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il collegio sindacale della Simest S.p.a. è formato da tre membri effetivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

8. La Simest S.p.a. è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni».

«Art. 3. — 1. *Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 1 non possono superare il 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:*

1) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;

2) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

3) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;

4) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad aumeuti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero.

2. *L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. è subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1»*

3. *(Soppresso).*

4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. *Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti agli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per le finalità di cui alla presente legge».*

«Art. 4. — 1. *Il soggetto gestore del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5 della legge 26 novembre 1993, n. 489.* In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE».

— Sulla legge 26 novembre 1993, n. 489, art. 3, commi 1, 2, 5 vedi nota all'art. 14.

— La legge 5 ottobre 1991, n. 317, reca: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1991. Il testo dell'art. 14 (agevolazioni per la diffusione commerciale), comma 2, è modificato, nel primo periodo, dal presente decreto. Si riporta il testo del comma 2 come modificato dal presente decreto.

«2. *La SIMEST S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero.* Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'art. 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

Note all'art 21:

— La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 21 gennaio 1991. Si riporta il testo novellato dell'art. 2 come modificato dal presente decreto.

«Art. 2. — 1. *Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forma di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige ovvero*

da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.

2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste all'estero - Simest S.pa., il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla Simest S.p.a. la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile. *L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.*

3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.

5. *Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera; e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.*

6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1. *La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La società finanziaria può inoltre partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.*

7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al *40 per cento.* Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100. *Il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo.*

8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella area della regione Veneto nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. *Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano».*

— Sull'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, vedi nota all'art. 20.

— L'art. 2458 (Società con partecipazione dello Stato e di enti pubblici) del codice civile così recita:

«Art. 2458. — 1. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.

2. Gli amministratori e sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

3. Essi hanno diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea».

Note all'art. 2.2:

— La legge 25 marzo 1997, n. 68, recante: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72, 27 marzo 1997. Il testo dell'art. 7 così recita:

«Art. 7. — 1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'ICE dell'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonché il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte di attività formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

3. Il Ministro vigilante approva entro il mese di settembre il piano di attività di cui al comma 2.

4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ad all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle verifiche di cui all'art. 4, comma 6, ultimo periodo, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE».

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40:

«40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa».

— La legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1992. Il testo dell'art. 1, comma 1, come modificato dal presente decreto, così recita:

«1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi *individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del commercio con l'estero,* il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento

dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo dell'art. 12, comma 1, così recita:

«1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997. Si riporta il testo dell'art. 20, comma 5:

«5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti fra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spese e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso».

— La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante: «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1990. Il testo dell'art. 3 così recita:

«Art. 3. — 1. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di cinquanta miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.

3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981».

— Il D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modifiche, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante: «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1981. Il testo dell'art. 2, comma 3, così recita:

«3. Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno».

Note all'art. 24:

— Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, recante: «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997. Il testo dell'art. 1, comma 3, così recita:

«3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, può costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 5».

— Sulla legge 28 maggio 1973, n. 295, art. 3, vedi nota all'art. 14.

98G0195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1998.

Nomina a dirigente generale dell'Amministrazione centrale del Tesoro - livello di funzione *C* del dott. Roberto Ulissi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1994, n. 692;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 161, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro;

Ritenuto che il dott. Roberto Ulissi, nato a Roma il 20 agosto 1962, è in possesso dei requisiti per la nomina a dirigente generale, previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Considerato che esiste la necessaria vacanza nella qualifica di dirgente generale - livello *C*, della ripetuta Amministrazione centrale del Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dott. Roberto Ulissi, nato a Roma il 20 agosto 1962, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, a dirigente generale dell'Amministrazione centrale del Tesoro - livello di funzione *C*, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1996, citato nelle premesse, con lo stipendio relativo alla qualifica, oltre agli altri assegni spettanti per legge, prendendo posto, nel ruolo dell'Amministrazione stessa, dopo il dott. Nunzio Guglielmino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 141

ALLEGATO

AVV. ROBERTO ULISSI - *Curriculum*

Nato a Roma 20 agosto 1962:

1984: laurea in giurisprudenza 110 e lode in diritto internazionale privato e processuale, Università La Sapienza di Roma (prof. Francesco Capotorti);

1984-1990: assistente presso la cattedra di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza dell'Università la Sapienza di Roma, prof. Aldo Piras;

1984-1987: pratica professionale presso lo studio di diritto amministrativo del prof. Aldo Piras;

1986-1987: ufficiale commissario dell'Esercito, in servizio presso la Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa, incaricato di seguire gli appalti di fornitura di beni per le forze armate in ambito nazionale e CEE;

1986: vincitore di concorso pubblico per la carriera direttiva della Banca d'Italia;

1987: abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

1987-1989: in servizio presso l'ufficio vigilanza enti creditizi della sede di Torino della Banca d'Italia;

1988: vincitore di concorso pubblico (primo classificato) per il ruolo legale del Servizio consulenza legale della Banca d'Italia;

1989-1993: in servizio presso la consulenza legale della Banca d'Italia e iscrizione all'Albo speciale degli avvocati e procuratori degli enti pubblici; in tale qualità ha svolto attività contenziosa e di consulenza occupandosi in particolare delle problematiche giuridiche del settore bancario, dell'Unione economica e monetaria europea, di normativa antiriciclaggio e di società finanziarie;

1993: abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

dal 1993 consulente legale della Direzione generale del tesoro responsabile del coordinamento delle problematiche legali (normative, amministrative, societarie e contrattuali) nazionali, comunitarie ed internazionali. Tra l'altro si è occupato:

a) delle operazioni di dismissione delle partecipazioni nelle società controllate direttamente o indirettamente dal Tesoro: IMI 1, INA 1, ENI 1, ENI 2, ENI 3, ENEL (offerta pubblica di vendita in Italia e negli Stati Uniti, offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri); IMI 2 e INA 2 (trattativa diretta); IMI 3 (*block trade*); INA 3 (emissione di obbligazioni convertibili in azioni in Italia e Stati Uniti); Banca nazionale delle comunicazioni; SEAT (asta competitiva); Società autostrade; Istituto bancario San Paolo di Torino; Banca di Roma;

b) dell'operazione di ristrutturazione della STET (scissione SEAT, acquisto della STET dall'IRI, sione STET-Telecom) e della dismissione della relativa partecipazione (offerta pubblica di vendita in Italia e negli Stati Uniti, offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri e trattativa diretta per la costituzione di un azionariato stabile);

c) dell'operazione di risanamento e privatizzazione del Banco di Napoli;

d) dell'operazione di risanamento della Sicilcassa;

e) delle operazioni di emissione e ristrutturazione (*swaps*) del debito estero dello Stato;

f) della gestione delle partecipazioni azionarie del Tesoro;

g) di operazioni societarie e finanziarie riguardanti società partecipate dal Tesoro ed in particolare: IRI, Banca nazionale del lavoro, Banco di Sicilia, IRFIS, Artigiancassa, Mediocredito centrale, CIS;

h) della vigilanza sulle fondazioni bancarie.

Incarichi:

1990: membro della commissione presso il Ministero del tesoro per l'elaborazione della normativa antiriciclaggio;

1991: membro del gruppo di lavoro presso l'Interpol a Lione in materia di abusivismo bancario;

1991: membro del gruppo dei giuristi linguisti presso la Commissione CEE per la redazione del testo italiano del Trattato di Maastricht sull'UEM;

1994: relatore per il Ministero del tesoro alla conferenza dell'OCSE tenuta a San Paolo (Brasile) in materia di privatizzazioni;

1996: segretario della commissione ministeriale per la riforma della disciplina delle fondazioni bancarie;

1998: consigliere di amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A.

Corsi di qualificazione:

1990: corso di informatica giuridica presso il CED della Corte di cassazione;

1991: corso di *American law and legal institutions* presso il Salzburg Seminar dell'Harvard University;

1991: corso di diritto europeo presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma.

Pubblicazioni:

I requisiti di professionalità degli amministratori bancari, in *Commentario alla legge bancaria,* Giuffrè, 1990;

Insolvenza e inadempimento degli agenti di cambio in *Le procedure di liquidazione dei titoli,* Banca d'Italia, 1990.

Commento alla normativa antiriciclaggio in *Corriere Tributario,* Ipsoa, 1992;

Aspetti giuridici del Sistema Europeo di Banche Centrali in *Banca Impresa Società,* Il Mulino, 1992;

Ordinamento italiano e Trattato sull'UEM in *Le prospettive dell'Unione europea e la Costituzione,* Cedam, 1995;

Consumer credit in internationai transactions, Relazione alla European Law Academy di Treviri, 1993;

Privatization in Italy: the legal and institutional framework, Relazione alla Conferenza dell'OCSE, San Paolo, Brasile, 1994;

Commento all'art. 132 del t.u. bancario (abusivismo finanziario) in *Commentario al testo unico bancario,* Cedam, 1994.

Lingue estere:

Inglese (fluente) e francese.

98A3937

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1998.

Nomina a dirigente generale dell'Amministrazione centrale del Tesoro - livello di funzione *C* del dott. Nunzio Guglielmino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 161, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro;

Considerato che il dott. Nunzio Guglielmino, dirigente superiore per i servizi amministrativi centrali del Tesoro, è dotato di professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni di dirigente generale dell'Amministrazione centrale del Tesoro, come risulta dai precedenti di carriera;

Considerato che esiste la necessaria vacanza nella qualifica di dirigente generale - livello *C*, della ripetuta Amministrazione centrale del Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dott. Nunzio Guglielmino, dirigente superiore per i servizi amministrativi centrali del Tesoro, è nominato, a decorrere dal 27 marzo 1998, dirigente generale dell'Amministrazione centrale del Tesoro - livello di funzione *C*, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1996, citato nelle premesse, con lo stipendio relativo alla qualifica, oltre agli altri assegni spettanti per legge, prendendo posto, nel ruolo dell'Amministrazione stessa, dopo il dott. Vincenzo La Via.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 142

ALLEGATO

Prof. Avv. NUNZIO GUGLIELMINO - *Curriculum*

Nato a Roma il 14 gennaio 1946:

1998 - dirigente superiore del Ministero del tesoro (D.G.T. - Serv. III - Rapporti finanziari con l'estero), rappresenta l'amministrazione nei negoziati con la Commissione europea, Direzione generale concorrenza, con riferimento alle tematiche concernenti aiuti di Stato e privatizzazioni;

capo dell'Ufficio di segreteria del direttore generale del Tesoro;

consigliere di amministrazione di Poste italiane S.p.a.;

membro del Comitato di gestione della Fondazione Banco di Sicilia;

membro del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti;

membro del Comitato consultivo bancario dell'Unione europea;

consigliere di amministrazione della SOGEI;

consigliere di amministrazione e membro del Comitato esecutivo del Mediocredito del Sud;

consigliere di amministrazione e membro del Comitato esecutivo del Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa;

membro del Comitato ad alto livello delle autorità di sorveglianza dei mercati dei valori mobiliari dell'Unione europea;

coordinatore della delegazione italiana presso il Comitato di contatto dell'Unione europea sul riciclaggio.

1997: delegato, dal Direttore generale del Tesoro, per i problemi concernenti il personale e l'utilizzazione ottimale delle strutture della D.G.T., nonché per la contrattazione sindacale decentrata;

consigliere di amministrazione della SEAT.

1996: dirigente superiore della Direzione generale del Tesoro, Servizio IV (operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati) con delega per il coordinamento del portafoglio dello Stato e del settore dei servizi finanziari. Delegato a firmare per il Direttore generale del Tesoro tutti i provvedimenti di competenza del portafoglio dello Stato in cui, in uno con la firma del contabile, necessiti quella del Direttore generale del Tesoro medesimo;

coordinatore del gruppo di lavoro relativo alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

1995-1993: distaccato presso il Gabinetto del Ministro del tesoro con le funzioni di consigliere ministeriale aggiunto (settembre 1994 - marzo 1995);

membro del comitato per il Credito cinematografico;

consigliere di amministrazione della Fondazione per gli studi cotonieri;

in servizio presso la Direzione generale degli Affari economici del Ministero degli affari esteri (novembre 1992 - luglio 1994);

ha seguito il negoziato con la Commissione europea per il monitoraggio dell'indebitamento delle imprese italiane possedute dal Tesoro;

ha rappresentato il Ministero degli affari esteri alle riunioni del Consiglio dei Ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN);

membro dell'Associazione dei giuristi europei per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea (EURGIT).

1993-1984: nove anni in Bruxelles, nella Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, come consigliere per gli affari economici e monetari.

1993-1992: presidente dei Comitati preparatori del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti;

membro del Gruppo ad alto livello per la lotta contro le frodi al bilancio comunitario;

consigliere di amministrazione e membro del Comitato esecutivo dei Mediocredito della Puglia S.p.A.

1992-1991: membro italiano del Gruppo di lavoro che ha redatto la parte relativa all'Unione economica e monetaria del nuovo Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.

1991-1990: membro della delegazione italiana per la Conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria, nominato dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del tesoro.

1990: durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea (1° luglio-31 dicembre), è stato presidente del gruppo per le questioni economiche e finanziarie del Consiglio dei Ministri ed ha condotto e portato a termine, tra l'altro, il negoziato relativo alla direttiva mirante ad impedire l'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

1990-1984: come consigliere per gli affari economici e monetari ha coordinato, in stretto contatto con il Direttore generale del Tesoro, il Consiglio dei Ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN).

1984-1980: in servizio presso la Direzione generale del Tesoro - Rapporti finanziari con l'estero. Ha rappresentato l'Amministrazione in molteplici negoziati internazionali in ambito Unione europea nonché in ambito Organizzazione delle Nazioni Unite.

1983: corso di tecniche di analisi economica del Fondo Monetario Internazionale presso la sede del F.M.I. in Washington.

1981: corso di orientamento e formazione alle funzioni internazionali organizzato per conto dell'Istituto diplomatico del Ministero degli esteri.

1980-1979: vice direttore presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella città di Frosinone.

1979: corso di formazione per verificatori contabili presso la scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» di Roma.

1979-1969: in servizio, come impiegato, presso il Ministero di grazia e giustizia (1976-1979) e presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato (1969-1976).

Ha frequentato il corso di laurea in filosofia dell'Università di Roma e, nella stessa Università si è laureato in scienze politiche (11 marzo 1975, con una tesi sui partiti unici nell'Africa post-coloniale) ed in giurisprudenza (13 aprile 1972, con una tesi sui sistemi bancari dei Paesi africani).

È abilitato all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche (15 marzo 1976) ed all'esercizio della professione di procuratore legale (30 maggio 1974). Avvocato (28 febbraio 1997).

Ha seguito corsi di formazione universitari e privati di lingua inglese e lingua spagnola. Possiede una ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua francese.

98A3938

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 marzo 1998, n. 144.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare l'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

Visto inoltre l'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

Sentita la Banca d'Italia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera *b)* con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera *b)*, n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.

6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 136

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 è il seguente:

«Art. 25 *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti).* — 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona».

Note all'art. 1:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recita: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 474, recita: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile recita: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».

— Il R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, recita «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23 *(Nozione di controllo).* — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvò prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocate la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 14 *(Autorizzazione all'attività bancaria).* — 1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'art. 26.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere *b), c)* ed *e).* L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità».

98G0196

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1° aprile 1998, n. **145.**

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera *e),* e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITÀ E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti in particolare gli articoli 15 e 18, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15.

Art. 2.

1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati «*A*» e «*B*», dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

2. Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato «*C*».

Art. 3.

1. Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

2. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

Art. 4.

1. I formulari di identificazione di cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

2. La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario.

3. I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Art. 5.

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 26

ALLEGATO *A*

FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO
O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO

Ditta ....

Residenza o domicilio ....
comune via n.

Codice fiscale ....

Ubicazione dell'esercizio ....
comune via n.

Formulario dal n. .... al n. ....

ALLEGATO *B*

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Serie e Numero: .... del ...../...../.....
Numero registro: ....

(1) Produttore/Detentore: ....

unità locale: ....

C.fisc:..N.Aut/Albo: .... del ...../.../.........

(2) Destinatario: ....

Luogo di destinazione:..

C.fisc: ....N.Aut/Albo: .... del ..../......../..........

(3)Trasportatore del rifiuto: ....

C.fisc.:..N..Aut/Albo:.................................del........../........./..........
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di..

Annotazioni: ....

....

(4)Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: ....

Codice Europeo: ..../.. ....
Stato fisico: ....[1] [2] [3] [4]
Caratteristiche di pericolo: ....
N. Colli/contenitori: ....

(5) Rifiuto destinato a: ....[recupero/smaltimento]
Caratteristiche chimico-fisiche ....

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: .... Tara: ....)
(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):..

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firme:
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE: *..*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *..*

(10) Cognome e nome conducente Targa automezzo: ....
Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: ....del ..../........../...............

(11) - Riservato al destinatario -
Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero
(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri):..........................
(-) respinto per le seguenti motivazioni: ....

Data .... FIRMA DEL DESTINATARIO: *...*

ALLEGATO *C*

DESCRIZIONE TECNICA

I. Sul **frontespizio** del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A".

II. **In alto a destra** del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi.

III. Nella **prima sezione** dovranno essere riportati:

A) nella casella (1) i seguenti dati identificativi del **produttore o detentore** che effettua la spedizione dei rifiuti:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITA' LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO
- EVENTUALE N.ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

B) Nella casella (2), **destinatario,** dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
- CODICE FISCALE
- INDIRIZZO DELL'UNITA' LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

C). Nella casella (3), **trasportatore,** dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- INDIRIZZO DELLA IMPRESA

- NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.

IV. Nella **seconda sezione** dovranno essere riportate eventuali annotazioni

V. Nella **terza sezione** dovranno essere riportati:

A) alla casella (4), **caratteristiche del rifiuto,** i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:

- CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
- CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido.
- CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI).

B) alla casella (5) l'indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e , nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.

C) alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)

D) alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve).

E) alla casella (8) l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID

VI. Nella **quarta sezione** il produttore/detentore e il trasportatore devono:

A) nella casella (9), apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.

B) nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza.

VII. Nella **quinta sezione**, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonchè la data, l'ora e la firma.

ALLEGATO *D*

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattuto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (2).

(1) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione (1).

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizoni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

---

(1) GU n. L 257 del 16. 9. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1.

ALLEGATO *E*

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)

Codice CER	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105	Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H14, H3A e H3B
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B
030202	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B
030203	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
030204	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211	Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04. H05, H06, H14, H3A e H3B
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103	Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B
050104	Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H14, H3A e H3B
050105	Perdite di olio H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
050107	Catrami acidi H04, H07, H08, H11, H14, H3A e H3B
050108	Altri catrami H04, H05, H06 H07, H10, H11, H14, H3A e H3B
0504	FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
0506	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601	Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050603	Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
0507	RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701	Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B
0508	RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
050802	Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14

Codice CER	Designazione
050803	Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
050804	Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
06	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601	SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101	Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08
060102	Acido cloridrico H04, H05, H06, H08
060103	Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08
060104	Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08
060105	Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08
060199	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0602	SOLUZIONI ALCALINE
060201	Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08
060202	Soda H04, H05, H06, H08
060203	Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14
060299	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0603	SALI E LORO SOLUZIONI
060311	Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0604	RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402	Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14
060403	Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
060404	Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14
060405	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0607	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
060701	Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05, H06, H07
060702	Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
0613	RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301	Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14
061302	Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
070101	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070103	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070104	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070107	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070108	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
070109	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070110	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
0702	RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201	Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14
070203	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B
070204	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070207	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070208	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070209	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14
070210	Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0703	RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)
070301	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14
070303	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070304	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070307	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070308	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070309	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070310	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0704	RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
070401	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14
070403	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070404	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070407	Fondi di distillazione e residui di reazioni alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070408	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070409	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070410	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0705	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070503	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070504	Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070507	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070508	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070509	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070510	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER	Designazione
0706	RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
070601	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070603	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070604	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070607	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070608	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070609	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070610	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0707	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070703	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070704	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070707	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070708	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070709	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070710	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
08	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801	RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
080101	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080102	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080106	Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
080107	Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0803	RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080301	Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080302	Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080305	Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080306	Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
08040	RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
080401	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080402	Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080405	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
080406	Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090102	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090103	Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A
090104	Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14
090105	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14
090106	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14
10	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001	RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 190000)
100104	Ceneri leggere di olio H13
100109	Acido solforico H04, H08
1003	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301	Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A
100303	Rifiuti di schiumatura H13, H14, H3A e H3B
100304	Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14
100307	Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14
100308	Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100309	Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100310	Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14
1004	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100402	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100403	Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14
100404	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H14, H3A
100405	Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H14, H3A
100406	Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
100407	Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
1005	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100502	Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100503	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A
100505	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13
100506	Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A
1006	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13

Codice CER	Designazione
100605	Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13
100606	Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13
100607	Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13
11	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101	Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13
110102	Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13
110103	Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13
110105	Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13
110106	Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110107	Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110108	Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14
1102	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
110202	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13
1103	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301	Rifiuti contenenti cianuri H04, H05, H06, H12, H13, H14
110302	Altri rifiuti H04, H05, H06
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106	Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120107	Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120108	Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120109	Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
120110	Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
120111	Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120112	Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A
1203	RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)
120301	Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14
120302	Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H14
13	OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)
1301	OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101	Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130102	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130103	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B
130104	Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14

Codice CER	Designazione
130105	Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14
130106	Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130107	Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130108	Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
1302	OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
130202	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130203	Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1303	OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301	Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
130302	Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14
130303	Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
130304	Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintentica H04, H05, H06, H07, H13, H14
130305	Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
1304	OLI DI CALA
130401	Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130402	Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
130403	Oli di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1305	PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501	Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130502	Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
130503	Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130504	Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14
130505	Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14
1306	ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601	Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B
14	RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
1401	RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
140101	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140102	Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140103	Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140104	Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140105	Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140106	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
140107	Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
1402	RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI
140201	Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140202	Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140203	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
140204	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
1403	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
140301	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140302	Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140303	Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140304	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140305	Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1404	RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
140401	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140402	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140403	Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140404	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140405	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1405	RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)
140501	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140502	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
140503	Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140504	Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B
140505	Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
1602	APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
160201	Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14
1604	RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
160401	Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160402	Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160403	Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
1606	BATTERIE ED ACCUMULATORI
160601	Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13
160602	Accumulatori al nichel-cadmio H04, H05, H06, H08, H13
160603	Pile a secco al mercurio H05, H06, H13
160606	Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A

Codice CER	Designazione
1607	RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)
160701	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160702	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160703	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B
160704	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160705	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160706	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
17	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
1706	MATERIALE ISOLANTE
17061	Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14
18	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
1801	RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
180103	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09
1802	RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09
180204	Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B
19	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
1901	RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103	Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14
190104	Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14
190105	Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
190106	Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14
190107	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14
190110	Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14
1902	RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE NEUTRALIZZAZIONE)
190201	Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H12, H13, H14
1904	RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402	Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi H04, H05, H13
190403	Fase solida non vetrificata H05, H13
1908	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803	Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B
190806	Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05, H08, H13
190807	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER	Designazione
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112	Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200113	Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200117	Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14
200119	Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. suddetto è il seguente:

«Art. 15 *(Trasporto dei rifiuti)*. — 1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo dell'art. 18, commi 2 e 4 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5;

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'art. 15;

l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;

o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;

p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazione, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata».

«4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione».

— Il D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1997, n. 261.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— L'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è citato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il regolamento CE/259/93 recante: «Sorveglianza e controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 febbraio 1997, n. L 30.

98G0187

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 24 aprile 1998 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del Direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

Ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto nel giorno 24 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 29 aprile 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A3939

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 aprile 1998.

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Furacin».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la documentazione con la quale la ditta Prodotti Formenti S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Prodotti Formenti S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
FURACIN	Pomata idrosol. g 50 0,2%	002962025

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 aprile 1998

Il direttore del Dipartimento: OLEARI

98A3908

DECRETO 29 aprile 1998.

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alcodin».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la documentazione con la quale la ditta Alcon Italia S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Alcon Italia S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
ALCODIN	20 capsule 80 mg	025143013

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 aprile 1998

Il direttore del Dipartimento: OLEARI

98A3909

DECRETO 29 aprile 1998.

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Etibi Inh».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la documentazione con la quale la ditta Prodotti Formenti S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Prodotti Formenti S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
ETIBI INH	40 compresse 400 mg	022177036

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 aprile 1998

Il direttore del Dipartimento: OLEARI

98A3910

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 marzo 1998.

Individuazione degli atenei sovraffollati e criteri per la separazione organica degli stessi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 4, comma 2;

Visti i pareri dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario resi nei mesi di marzo e di dicembre 1997;

Visti i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 27, 28 e 29 gennaio 1998 e dalla settima commissione del Senato della Repubblica l'11 febbraio 1998;

Ritenuto, sulla base dei pareri resi dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e dalle commissioni parlamentari, di emanare il decreto di cui all'art. 1, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di individuare gli atenei e le facoltà

sovraffollate, per numero di studenti e di docenti, nonché di determinare i criteri per la graduale separazione organica degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi degli interventi

1. Sono obiettivi degli interventi di graduale separazione organica degli atenei di cui al successivo art. 2, che può essere preceduta anche da suddivisioni delle facoltà o dei corsi di laurea:

a) il miglioramento del funzionamento e della qualità della vita della comunità universitaria, in particolare della qualità del processo formativo;

b) il riequilibrio del sistema in rapporto all'offerta e alla domanda di istruzione universitaria, prioritariamente all'interno del bacino di utenza territoriale interessato.

Art. 2.

Atenei e facoltà individuate come sovraffollate

1. Sono individuati prioritariamente come sovraffollati, per numero di studenti e di docenti, e pertanto soggetti agli interventi di cui agli articoli 1 e 3, gli atenei di Roma «La Sapienza», Bologna, Milano, Napoli «Federico II», Bari e Torino.

2. Nell'ambito degli atenei di cui al comma 1 sono individuate come sovraffollate e soggette prioritariamente agli interventi predetti, in relazione agli effetti negativi sulla gestione dei servizi connessi alla didattica e sulla corretta funzionalità degli organi di governo, le facoltà nelle quali il numero dei docenti è superiore a 500 ovvero il numero degli studenti in corso è superiore a 10.000; sono altresì soggette necessariamente ai medesimi interventi le facoltà dotate di un numero di docenti compreso fra 500 e 250.

3. Per gli interventi relativi ai corsi di laurea valgono gli stessi limiti indicati nel comma 2.

Art. 3.

Criteri e modalità degli interventi

1. Ciascuno degli atenei individuati come sovraffollati dal precedente art. 2, anche in collaborazione con gli altri atenei insistenti sullo stesso bacino territoriale, predispone, con il coinvolgimento delle facoltà interessate, un progetto di decongestionamento, basato sull'analisi e valutazione della situazione attuale della domanda e dell'offerta di istruzione universitaria nel bacino territoriale di riferimento, da sottoporre all'approvazione dei propri organi.

2. L'analisi di supporto al progetto di decongestionamento deve fondarsi su indicatori riferiti alla quantità e qualità dei servizi di formazione offerti, al funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di gestione, alla funzionalità delle strutture decisionali. Essa deve essere fatta con riguardo e nell'ambito del bacino di utenza territoriale interessato (metropolitano o regionale), con riferimento a tutte le istituzioni universitarie che insistono sullo stesso e alla dislocazione della domanda di formazione universitaria all'interno del medesimo.

3. Il progetto di decongestionamento che l'Ateneo proponente trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa valutazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario sulla plausibilità ed efficacia delle proposte, costituirà la base per l'adozione dei decreti previsti dall'art. 1, comma 90 e seguenti della legge n. 662/1996, e per la definizione e stipula di specifici accordi tra i soggetti interessati, che prevedano le azioni necessarie, i soggetti responsabili delle stesse, le modalità di reperimento delle risorse occorrenti, i metodi per la equilibrata distribuzione degli studenti, le procedure di controllo e verifica dell'attuazione delle iniziative e dei risultati conseguiti, che, in caso non fossero adeguati, potranno richiedere interventi correttivi.

4. Gli schemi dei decreti istitutivi di nuovi atenei (che potranno prevedere anche l'istituzione di nuove facoltà o nuovi corsi di laurea o di diploma, che non devono comunque costituire l'elemento centrale e distintivo dell'intervento di decongestionamento) e degli accordi tra i soggetti interessati sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari della Camera e del Senato per l'acquisizione del parere.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998
Registro n. 1, Università e ricerca, foglio n. 35

98A3942

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 aprile 1998.

Assoggettamento della S.r.l. Scelf - Società consortile lavori ferroviari, in Misterbianco, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 21 gennaio 1998 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Scelf - Società consortile lavori ferroviari, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 19, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1998 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale i signori prof. Felice Santonastaso, dott. Stefano Nannerini e avv. Gaetano Alessi sono stati temporaneamente sospesi dall'incarico di commissari delle imprese del gruppo f.lli Costanzo ed è stato nominato, in sostituzione il dott. Raffaele Santoro nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 aprile 1923;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Scelf - Società consortile lavori ferroviari alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che non sussistono i presupposti perché sia autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Scelf - Società consortile lavori ferroviari, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 19, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Il commissario e il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Scelf - Società consortile lavori ferroviari.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A3911

DECRETO 28 aprile 1998.

Assoggettamento del consorzio Cons.E.P. - Consorzio per l'edilizia prefabbricata, in Misterbianco, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 18 dicembre 1997 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza del consorzio Cons.E.P. - Consorzio per l'edilizia prefabbricata con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 19, nonché il collegamento dello stesso con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1998 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale i signori prof. Felice Santonastaso, dott. Stefano Nannerini e avv. Gaetano Alessi sono stati temporaneamente sospesi dall'incarico di commissari delle imprese del gruppo F.lli Costanzo ed è stato nominato, in sostituzione il dott. Raffaele Santoro nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 aprile 1923;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento del consorzio Cons.E.P. - Consorzio per l'edilizia prefabbricata, alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che non sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio Cons.E.P. - Consorzio per l'edilizia prefabbricata, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 19, collegato alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posto in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Il commissario e il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria del consorzio Cons.E.P. - Consorzio per l'edilizia prefabbricata.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A3912

DECRETO 28 aprile 1998.

Assoggettamento della Co.Ma.S. S.r.l., in Catania, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 19 febbraio 1998 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Co.Ma.S., con sede in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, il dott. Giorgio Mazzanti e la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre 1996 e 14 marzo 1997, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.R.A. Costruzioni è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Co.Ma.S. alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. I.R.A. Costruzioni;

Ritenuto che sussistono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Co.Ma.S. e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni 2 come da nota dei commissari in data 25 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Co.Ma.S., con sede in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59, collegata alla S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, nato a Catania il 7 novembre 1936, il dott. Giorgio Mazzanti, nato a Milano l'11 agosto 1928, la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. I.R.A. Costruzioni di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Co.Ma.S.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A3913

DECRETO 28 aprile 1998.

Assoggettamento della Colledara S.c.r.l. in liquidazione, in Pisa, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 11 marzo 1998 con cui il tribunale di Pisa ha accertato lo stato di insolvenza della Colledara S.c.r.l. in liquidazione, con sede in Pisa, via S. Cecilia n. 3, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, il dott. Giorgio Mazzanti e la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre 1996 e 14 marzo 1997, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.R.A. Costruzioni è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della Colledara S.c.r.l. in liquidazione alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. I.R.A. Costruzioni;

Decreta:

Art. 1.

La Colledara S.c.r.l. in liquidazione, con sede in Pisa, via S. Cecilia n. 3, collegata alla S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, nato a Catania il 7 novembre 1936, il dott. Giorgio Mazzanti, nato a Milano l'11 agosto 1928, la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. I.R.A. Costruzioni di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Colledara S.c.r.l. in liquidazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A3914

DECRETO 28 aprile 1998.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cip Zoo Avicola, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquigas;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cip Zoo Avicola, quale società collegata alla S.p.a. Liquigas;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1982 con il quale, su conforme parere del C.I.P.I. è stato reso esecutivo il programma predisposto dal commissario per la S.p.a. Cip Zoo Avicola;

Visto il proprio provvedimento in data 5 gennaio 1988, con il quale il commissario è stato autorizzato a trasformare la ragione sociale della S.p.a. Liquigas e della S.p.a. Cip Zoo Avicola in società a responsabilità limitata;

Visto il proprio provvedimento in data 7 luglio 1997, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione con il conto economico, il rendiconto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori ai sensi dell'art. 213, legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1997, n. 221;

Vista l'istanza in data 10 febbraio 1998 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata al suddetto bilancio, rendiconto della gestione e piano di riparto, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.r.l. Cip Zoo Avicola e ventga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Ritenuto che, verificatisi i presupposti sopraindicati, è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cip Zoo Avicola, con sede legale in Milano, via Salomone, 61, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Enrico Baldazzi provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della S.r.l. Cip Zoo Avicola all'ufficio del registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A3915

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CEE n. 2262/84, per la campagna oleicola 1997-1998 (Agecontrol S.p.a.). (Deliberazione n. 3/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2262/84, concernente misure speciali

nel settore dell'olio di oliva, che all'art. 1, paragrafo 1, prevede la costituzione, da parte di ciascun Stato membro, di una Agenzia specifica incaricata di alcuni controlli e azioni nel quadro del regime di aiuto nel settore di cui sopra;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 27/85, recante modalità di applicazione del citato regolamento CEE n. 2262/84;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva ed in particolare l'art. 1 che prevede lo svolgimento dei compiti e delle pubbliche funzioni di controllo di cui ai suindicati regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85 da parte dell'Agecontrol S.p.a.;

Considerato che l'art. 1, paragrafo 5, del predetto regolamento CEE n. 2262/84 prevede che il finanziamento delle spese effettive dell'Agenzia è assicurato paritariamente dalla Commissione U.E. e dallo Stato membro in ragione del 50 per cento;

Preso atto che il programma di attività dell'Agecontrol S.p.a. per la campagna 1997-1998 comporta un onere complessivo a carico del Ministero per le politiche agricole pari a 12,900 miliardi di lire;

Considerato che la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), ha autorizzato, relativamente alla partecipazione nazionale, un importo pari a 10,930 miliardi di lire e che tale assegnazione non garantisce la totale copertura del fabbisogno sopraindicato;

Considerata, pertanto, la necessità di ricorrere al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, ad integrazione della suddetta assegnazione, fino al completamento della copertura della quota parte nazionale;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 51203 del 12 novembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma di attività di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, per la campagna oleicola 1997-1998 è autorizzato, in favore dell'Agecontrol S.p.a., un finanziamento integrativo nazionale pubblico pari a 1,970 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Il predetto Fondo, nel limite dell'ammontare sopraindicato, provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, sulla base delle richieste del Ministero medesimo.

3. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione.

4. Il Ministero medesimo effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 104

98A3849

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi ai progetti pilota urbani di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2083/93. (Deliberazione n. 5/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), nonché l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della

legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale, che all'art. 10 prevede il sostegno per studi o progetti pilota relativi allo sviluppo regionale a livello comunitario;

Vista la nota n. 97105331 del 19 giugno 1997, con la quale la Commissione europea - Direzione generale della politica regionale e della coesione, comunica la lista dei progetti pilota urbani, ai sensi del citato regolamento n. 2083/93, selezionati per l'Italia, nonché la concessione di un contributo finanziario comunitario ammontante a complessivi 8,566 Mecu, a fronte del quale occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche pari a 5,516 Mecu, valutati in 10,702 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, seguendo la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/93;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 1462/4876, in data 21 gennaio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dei progetti pilota urbani per le città di Milano, Torino, Napoli e Brindisi, è autorizzato un finanziamento pari a 10,702 miliardi di lire, per l'anno 1998, di cui 7,491 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 3,211 miliardi di lire a carico degli enti territoriali interessati, come indicato nell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero dei lavori pubblici adotta tutte le iniziative necessarie per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai progetti pilota urbani in questione.

5. Il Ministero medesimo effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 107

ALLEGATO

PROGETTI PILOTA URBANI ART. 10 DEL FESR

SPESA NAZIONALE PUBBLICA PERIODO 1997/1999

Nota D.G. XVI n. 97105331 del 19 giugno 1997
(tasso di conversione Ecu/Lira: 1.940)

(importi in miliardi lire)

CITTÀ	Fondo di rotazione legge n. 183/87 1998 (*)	Comuni	Totale quota nazionale pubblica
Milano	3,191	1,368	4,559
Torino	2,038	0,873	2,911
Napoli	1,413	0,606	2,019
Brindisi	0,849	0,364	1,213
Totale. . .	7,491	3,211	10,702

(*) Impegno unico ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93.

98A3850

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997-1998 in relazione all'iniziativa comunitaria Urban per i comuni di Trieste, Lecce e Catanzaro. (Deliberazione n. 6/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi

comunitari ed, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), nonché l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/02 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Urban;

Vista la decisione della Commissione delle comunità europee C(97) 3505 dell'8 dicembre 1997, con la quale è stata modificata la decisione C(96) 890 per quanto concerne l'aumento del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, con estensione dell'iniziativa comunitaria Urban in Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della citata decisione, a valere sul FESR e sul FSE, ammontanti a 11,006 Mecu per il periodo 1997-1998, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche pari complessivamente a 14,786 Mecu, valutati in 28,685 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, e di prevedere il relativo intervento in distinte quote annuali limitatamente al suddetto biennio 1997-1998, rinviando a successiva deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 1462/4876 in data 21 gennaio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria Urban, per le città di Trieste, Lecce e Catanzaro, per gli anni 1997 e 1998, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 28,685 miliardi di lire, di cui 20,027 miliardi di lire a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 8,658 miliardi di lire a carico degli enti territoriali interessati, come indicato nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del predetto Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo per ciascun comune autorizzato con la presente delibera, dandone comunicazione alla segreteria del CIPE e all'Amministrazione interessata.

4. Il Ministero dei lavori pubblici adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma operativo.

5. Il Ministero medesimo effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'Amministrazione titolare, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 102

ALLEGATO

INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN

SPESA NAZIONALE PUBBLICA PERIODO 1997/1998

Decisione C(97)3505 dell'8 dicembre 1997
(tasso di conversione Ecu/Lira: 1.940)

(importi in miliardi di lire)

COMUNI	Fondo di rotazione legge n. 183/87			Enti territoriali 1997-1998	Totale quota nazionale pubblica
	1997	1998	Totale		
Trieste	1,269	9,461	10,730	4,598	15,328
Lecce	0,817	3,271	4,088	1,829	5,917
Catanzaro	1,203	4,006	5,209	2,231	7,440
TOTALE . . .	3,289	16,738	20,027	8,658	28,685

98A3851

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Disposizioni integrative in materia di programmazione finanziaria per gli interventi cofinanziati dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. (Deliberazione n. 7/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), nonché l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Vista la normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di interventi strutturali;

Considerata l'opportunità di integrare la propria deliberazione n. 189 in data 16 ottobre 1997 concernente «Indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea»;

Considerata l'opportunità di autorizzare il Fondo di rotazione ad adeguare tempestivamente le annualità del cofinanziamento nazionale a proprio carico già stabilite dal CIPE, in caso di rimodulazione degli interventi, fermo restando il limite complessivo già disposto in favore dei singoli soggetti attuatori;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. La quota nazionale pubblica per interventi cofinanziati dall'Unione europea, posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è acquisita alla disponibilità delle Amministrazioni titolari degli interventi stessi, ove sia stata anticipata con risorse proprie nell'ambito della procedura prevista dalla deliberazione CIPE n. 189/1997 richiamata in premessa. Detta quota deve essere utilizzata per azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione territoriale e settoriale, inseriti nell'ambito della programmazione negoziata, secondo quanto stabilito dalla medesima delibera n. 189.

2. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento delle quote di cofinanziamento nazionale ai piani finanziari degli interventi di politica comunitaria, riprogrammati ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 rimodula le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo già deliberato, dandone comunicazione alla segreteria del CIPE, al Servizio per le politiche di coesione ed all'Amministrazione interessata.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 105

98A3852

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Fondo sanitario nazionale 1997 - Parte corrente. Integrazione fondo sanitario 1995 per minori contributi sanitari riscossi dalle regioni. (Deliberazione n. 11/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti i commi 9 e 15 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, i quali dispongono, rispettivamente, che i contributi sanitari per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario nazionale e che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi attribuiti a ciascuna regione;

Considerato che, qualora l'ammontare dei contributi risultasse difforme da quello stimato, il CIPE provvederà, a norma del comma 15 del predetto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ad esse effettivamente spettanti;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la propria deliberazione in data 13 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1995, con la quale è stata ripartita tra le regioni la somma di L. 34.786.407.000.000, ad integrazione della somma di L. 48.405.129.000.000 derivante dai contributi sanitari riscuotibili direttamente dalle regioni stesse;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 19 febbraio 1998, con la quale si richiede di ripartire, tra le regioni interessate, apposita quota del Fondo sanitario nazionale 1997 — parte corrente — destinata all'integrazione del Fondo sanitario nazionale 1995 di parte corrente, in quanto l'ammontare dei contributi sanitari effettivamente riscossi dalle regioni è risultato inferiore di L. 1.301.991.371.000 rispetto alle previsioni in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1995;

Considerato, pertanto, che a fronte di contributi sanitari stimati in L. 47.261.500.000.000 — importo determinato dalla differenza tra la somma dei contributi sanitari stimati nella delibera del 13 marzo 1995 (L. 48.405.129.000.000) e la somma dei contributi sanitari relativi alle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta (L. 1.143.629.000.000), in quanto per detti enti non si opera alcuna integrazione a carico dello Stato, ai sensi della citata legge n. 724/1994 — risultano effettivamente riscossi contributi per L. 45.959.508.629.000;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 febbraio 1998;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1997 — parte corrente — è assegnata alle regioni interessate — secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione — la somma di L. 1.301.991.371.000, quale integrazione al Fondo sanitario nazionale 1995 per minori contributi sanitari effettivamente riscossi dalle regioni stesse nell'anno medesimo.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 101

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1997 — PARTE CORRENTE
INTEGRAZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE 1995
PER MINORI CONTRIBUTI RISCOSSI
(in migliaia di lire)

REGIONI	Contributi stimati	Contributi riscossi	Conguagli
Piemonte	4.508.310.000	4.206.813.935	301.496.065
Lombardia	9.986.390.000	9.583.298.720	403.091.280
Veneto	4.502.820.000	4.248.147.935	254.672.065
Friuli-Venezia Giulia	1.238.460.000	1.189.866.960	48.593.040
Liguria	1.626.700.000	1.474.623.192	152.076.808
Emilia-Romagna	4.359.390.000	4.094.095.245	265.294.755
Toscana	3.465.080.000	3.366.565.598	98.514.402
Umbria	637.010.000	677.097.292	-40.087.292
Marche	1.248.720.000	1.184.272.089	64.447.911
Lazio	5.112.400.000	4.797.693.684	314.706.316
Abruzzo	774.140.000	757.299.033	16.840.967
Molise	178.680.000	184.019.276	-5.339.276
Campania	2.812.640.000	2.981.040.872	-168.400.872
Puglia	2.072.530.000	2.124.950.435	-52.420.435
Basilicata	294.280.000	307.434.398	-13.154.398
Calabria	946.420.000	1.052.073.710	-105.653.710
Sicilia	2.453.700.000	2.721.042.321	-267.342.321
Sardegna	1.043.830.000	1.009.173.934	34.656.066
TOTALE	47.261.500.000	45.959.508.629	1.301.991.371

98A3853

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Deliberazione 18 dicembre 1997 recante direttive per la determinazione in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998: modifica termine. (Deliberazione n. 13/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997 con la quale sono state dettate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998;

Considerato che questo Comitato, nella parte finale della delibera suddetta, aveva invitato il NARS (Nucleo per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità) ad approfondire, con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, le linee di ridefinizione del metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed a sottoporre a questo Comitato le proprie proposte entro il 31 dicembre 1997;

Considerato che il termine di cui sopra è stato desunto dalla delibera del 16 ottobre 1997, poi riprodotta nella delibera menzionata con limitate modifiche intese a meglio specificare taluni aspetti in conformità ad indicazioni della Corte dei conti, e preso atto che il termine stesso è scaduto prima della registrazione della delibera adottata il 18 dicembre 1996;

Ritenuto quindi opportuno modificare il termine in questione e rettificare nel contempo alcune date indicate al punto 1.2;

Delibera:

1. Il termine entro il quale il NARS effettuerà, d'intesa con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, gli approfondimenti previsti nella parte finale della delibera del 18 dicembre 1997 e sottoporrà a questo Comitato le proprie proposte, in vista della formulazione di indirizzi di cui all'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 30 giugno 1998.

2. Il termine del 31 dicembre 1997 indicato al punto 1.2 della citata delibera del 18 dicembre 1997 è rettificato nel termine del 31 dicembre 1998, mentre al 2° periodo del successivo punto 1.2.3 l'espressione «1/3 del fatturato previsto per l'anno 1996» è sostituita dalla dizione: «1/3 del fatturato previsto per l'anno 1998».

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 100

98A3854

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Criteri per il finanziamento di patti territoriali e contratti d'area. (Deliberazione n. 19/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, che disciplina la programmazione negoziata;

Visti gli articoli 4, 5 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che reca disposizioni volte ad incentivare l'occupazione e benefici fiscali agli investimenti;

Vista la propria deliberazione adottata in data 21 marzo 1997 «Disciplina della programmazione negoziata» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997) con la quale sono state dettate, tra l'altro, le modalità per l'approvazione dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Viste le proprie deliberazioni in data 12 luglio 1996 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1996), 8 agosto 1996 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 21 ottobre 1996) e 23 aprile 1997 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 luglio 1997) con le quali sono stati assegnati — a valere sulle risorse destinate alle aree depresse — lire 1.700 miliardi al finanziamento dei patti territoriali e lire 1.000 miliardi al finanziamento dei contratti d'area;

Viste le proprie deliberazioni in data 18 dicembre 1996, 23 aprile e 26 giugno 1997 (pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 140 del 18 giugno 1997, n. 177 del 31 luglio 1997 e n. 240 del 14 ottobre 1997 e n. 274 del 24 novembre 1997) con le quali sono stati approvati dodici patti territoriali;

Considerato che le procedure per la stipula delle convenzioni per l'istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area e per l'assistenza tecnica ed amministrativa ai patti territoriali si sono concluse e che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1998 sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti convenzionati;

Considerato, altresì, che in attesa che spiri il termine di novanta giorni assegnato alle banche convenzionate per la conclusione dell'istruttoria, occorre fissare dei criteri di riparto dei fondi disponibili al fine di ottenere la massima resa in termini di equilibrio territoriale;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione della limitata disponibilità di risorse, formulare criteri per l'approvazione dei patti territoriali e dei contratti d'area che tengano conto delle assegnazioni già effettuate con le citate deliberazioni;

Delibera:

Il complesso delle risorse destinate dal CIPE al finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area è in via temporanea attribuito secondo i sottoindicati criteri:

1. l'80 per cento delle somme individuate con le deliberazioni richiamate in premessa è destinato alle iniziative localizzate nei territori obiettivo 1, il restante ammontare è riservato alle iniziative localizzate nei territori dell'obiettivo 2, 5 *b)* e 92, 3 *c);*

2. in caso di esaurimento dei fondi disponibili, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica prende atto della positiva conclusione dell'istruttoria effettuata dai soggetti convenzionati approvando il patto ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Qualora si verificasse la necessità di procedere ad un'ulteriore selezione delle richieste pervenute, che verranno istruite con cadenza semestrale, si provvederà ad emanare criteri di priorità al fine di individuare le iniziative di patto territoriale e di contratto d'area che massimizzano la resa in termini di aumento dell'occupazione e del reddito.

Con successivo provvedimento saranno, altresì, accantonate, a valere sulle risorse assegnate alle aree depresse, le somme da destinare alla copertura delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 449/1997 richiamata in premessa.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 109

98A3855

DELIBERAZIONE 17 marzo 1998.

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993. Prima assegnazione 1998. (Deliberazione n. 34/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3, concernete il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998);

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 1997, con la quale è stata disposta l'assegnazione al Ministero dell'industria dell'importo di lire 28,028 miliardi per le attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), per l'anno 1998;

Ritenuto di dover disporre, alla luce delle più immediate esigenze segnalate dalle varie amministrazioni per il corrente esercizio 1998, una prima assegnazione a carico del predetto Fondo ex art. 19, per complessive L. 3.106.635.900.394 in termini di competenza, con una dotazione di cassa di L. 1.654.062.000.000;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità 1998 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è disposta, per le motivazioni di cui alle premesse, una prima assegnazione complessiva di lire 3.106.635.900.394, secondo l'articolazione riportata nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Sono altresì indicate nella stessa tabella, le rispettive dotazioni di cassa, per un importo complessivo di L. 1.654.062.000.000.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio per l'anno 1998 in termini di competenza e cassa.

Roma, 17 marzo 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 99

ALLEGATO

FONDO EX ART. 19 DECRETO LEGISLATIVO N. 96/1993 DISPONIBILITÀ 1998, TABELLA *F* (8.350 MLD)

Amministrazione interessata	1° Assegnazione 1998 (in lire)	Cassa (in lire)
Presidenza del Consiglio:		
Formez	20.550.000.000	15.000.000.000
Svimez	4.000.000.000	4.000.000.000
Progetti Telaer e Terrasud		
Polimodello informativo		
Industria:		
Incentivi industriali	664.000.000.000	332.000.000.000
Trasferimenti a regioni		
Contributi a IPI (ex IASM) (1)		
Lavori pubblici:		
Opere di competenza	550.000.000.000	300.000.000.000
Lavoro:		
Occupazione giovanile (2)	19.435.746.464	9.718.000.000
Istruzione professionale		
SCAU	500.000.000.000	250.000.000.000
Politiche agricole:		
Opere di competenza	112.468.000.000	56.234.000.000
Promozione agricoltura	147.617.000.000	73.809.000.000
Commissario ad acta e consulenti	300.000.000	300.000.000
Ricerca:		
Opere di competenza	135.000.000.000	80.000.000.000
Cira	86.341.000.000	43.170.000.000
Commissario ad acta, commissione e Cts	735.000.000	735.000.000
Tesoro-Bilancio:		
Contratti, intese e accordi di programma (Val Basento)	150.000.000.000	75.000.000.000
Piani regionali di sviluppo e az. org. 6.3	150.000.000.000	130.000.000.000
Competenze residue	100.000.000.000	50.000.000.000
Società acque	59.609.000.000	29.805.000.000
Mutui ex art. 10 legge 64	142.576.153.930	71.289.000.000
C.D.P.: trasferimenti P.A.A.	180.000.000.000	90.000.000.000
ammortamento anticip.	42.004.000.000	21.002.000.000
progetti FIO legge 64	24.000.000.000	12.000.000.000
INSUD: fondo rotazione	5.000.000.000	2.500.000.000
promozione turismo	3.000.000.000	1.500.000.000
Ced attività istituzionale	10.000.000.000	6.000.000.000
TOTALE . . .	3.106.635.900.394	1.654.062.000.000

(1) L'importo di 28,028 Mld. (anno 1998) è già stato assegnato dal Cipe il 18 dicembre 1997.

(2) L'importo di 19.435.746.464 è riferito a contributo da trasferire alle regioni Molise e Basilicata a sostegno delle leggi regionali per la cooperazione giovanile a carico della legge n. 64/1986.

98A3856

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 aprile 1998.

Approvazione delle modifiche statutarie della Bayerische Vita S.p.a. concernenti in particolare il trasferimento della sede sociale (Provvedimento n. 861).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 6 aprile 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I e delle operazioni indicate nel ramo V di cui al punto A) della tabella dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla società Bayerische Vita S.p.a. con sede in Milano, via G. Ripamonti n. 332/10.

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società Bayerische Vita S.p.a., in data 21 marzo 1998 concernente la modifica dello statuto sociale;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto della Bayerische Vita S.p.a. con le modifiche apportate riguardanti in particolare, il trasferimento della sede sociale da Milano, via G. Ripamonti n. 332/10, a Milano, via G. Ripamonti n. 286/17.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A3943

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 aprile 1998, n. **15/98.**

Disposizioni in materia di erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali assoggettati a tesoreria unica per gli anni dal 1998 al 2000.

Ai prefetti della Repubblica
A tutte le province
A tutti i comuni
A tutte le comunità montane
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali
Alla Corte dei conti - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Dipartimento del tesoro - Servizio II
Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il tesoro - Divisione normativa e procedurale
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale
Alla Cassa depositi e prestiti
Al Commissario dello Stato nella regione Siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione Sarda
Al Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai Commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di statistica
All'Associazione bancaria italiana

1. *Premessa.*

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», provvedimento «collegato» alla legge finanziaria del 27 dicembre 1997, n. 450, disciplina la determinazione e le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per gli anni 1998/2000.

L'importante innovazione introdotta dalle citate disposizioni è rappresentata dalla diversa modalità di corresponsione dei trasferimenti erariali che viene operata per le province ed i comuni con popolazione superiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996).

In particolare, per tutti gli enti locali l'art. 49 della citata legge n. 449 del 1997 conferma per l'anno 1998 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 164 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, attinenti la determinazione dei trasferimenti erariali per l'anno 1997, di cui sono stati dati ampi chiarimenti con le circolari F.L. 15/1997, F.L. 18/1997 e F.L. 21/1997 rispettivamente del 7 aprile, del 22 aprile e del 27 giugno 1997 e stabilisce, altresì, i criteri di riparto delle risorse aggiuntive determinate per il 1998 in complessive lire 544,3 miliardi.

Per le province ed i comuni con popolazione, rispettivamente, inferiore a 400.000 e 60.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione complessiva montana superiore a 10.000 abitanti, il comma 2 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997 ribadisce, per l'anno 1998 e fino al 2000, le modalità di comunicazione e di accreditamento dei trasferimenti erariali introdotte nel 1997 dall'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Per le province ed i comuni çon popolazione, rispettivamente, superiore a 400.000 e 60.0000 abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996), ai sensi del precedente comma 1 del citato art. 47 della legge n. 449 del 1997, dal 1998 i pagamenti dei contributi erariali sono subordinati al raggiungimento del limite di giacenza delle liquidità determinato in misura percentuale sulle attribuzioni dei trasferimenti erariali disposti da questo Ministero che, per ciascun ente, è stato stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ciò premesso, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato e Direzione generale del Tesoro, si ritiene opportuno fornire i necessari chiarimenti sulle modalità di erogazione dei trasferimenti erariali. A tal fine, la presente circolare è articolata in due parti in ciascuna delle quali le problematiche connesse alle nuove disposizioni di finanza locale vengono trattate distintamente in base alla appartenenza degli enti locali all'una o all'altra delle fasce di popolazione previste dalla citata legge n. 449 del 1997.

2. *Trasferimenti erariali in favore delle province e dei comuni con popolazione, inferiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti e delle comunità montane.*

Come accennato in premessa, ai sensi dell'art. 47 della menzionata legge n. 449 del 1997, i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, vengono assegnati con le stesse scadenze previste nel 1997.

In via preliminare, si fa presente che la disciplina per il 1998 vale anche per gli anni 1999 e 2000.

2.1. *Contributo ordinario, consolidato e perequativo per la fiscalità locale.*

In virtù delle norme contenute all'art. 9 del citato decreto-legge n. 669 del 1996, i contributi ordinari, consolidati e perequativi per la fiscalità locale vengono assegnati in tre rate di pari importo entro i mesi di febbralo, maggio e ottobre 1998. Restano esclusi dalla terza rata gli enti che alla data del 15 settembre 1998 non hanno fatto pervenire a questo Ministero la certificazione sul bilancio di previsione dell'anno 1998 e sul conto consuntivo dell'anno 1996.

È da rilevare, al riguardo, che nella determinazione del contributo ordinario è confluito il trasferimento erariale attinente al fondo di complessive lire 180 miliardi attribuito con provvedimento del 30 giugno 1997 al comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'art. 1, comma 156, della citata legge n. 662 del 1996.

2.1.1. *Altri contributi.*

Il contributo erariale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti viene assegnato, sulla base della spettanza al 1° gennaio 1998, nella misura del 40 per cento entro il 30 aprile 1998 e nella misura del 50 per cento entro il 31 luglio 1998. Entro il 31 ottobre 1998, infine, viene assegnato il saldo corrispondente alla differenza tra gli acconti versati e l'ammontare complessivo della nuova spettanza del medesimo anno rideterminata sulla base delle certificazioni relative ai mutui contratti nel 1997, ai mutui contratti nel 1996 in ammortamento dal 1° gennaio 1998, nonché sulla base delle variazioni intervenute nel 1997 sui mutui già assoggettati ai benefici del fondo in argomento.

Il contributo nazionale ordinario per gli investimenti e il contributo per il finanziamento dell'onere derivante dagli incrementi degli stipendi dei segretari comunali vengono assegnati in unica soluzione, rispettivamente, entro il 31 luglio 1998 ed entro il 30 giugno 1998.

In applicazione dell'art. 49, comma 11, della legge n. 449 del 1997, nel rispetto delle modalità di riparto di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992, lo stanziamento complessivo del fondo nazionale ordinario per gli investimenti è attribuito per l'80 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane; il restante 20 per cento ai rimanenti enti.

Il riparto, in corso di determinazione, del fondo di complessive L. 59.378.000.000, stanziato nel 1998 per il finanziamento dell'onere derivante dagli incrementi degli stipendi dei segretari comunali, è destinato ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996) di classe III e IV alle cui segreterie sono preposti i segretari comunali inquadrati nell'ottava e nona qualifica funzionale, nonché ai comuni con popolazione superiore a 10.0000 abitanti ed alle province cui sono preposti i segretari con qualifica dirigenziale destinatari dei contratti nazionali di lavoro stipulati tra l'A.R.A.N. e le Organizzazioni sindacali. Restano esclusi dal concorso erariale le province autonome di Trento e Bolzano in quanto non destinata-

rie degli effetti economici dei citati contratti nazionali di lavoro stipulati tra l'A.R.A.N e le Organizzazioni sindacali tra il 1995 e il 1997.

2.2. *Modalità di erogazione dei contributi erariali.*

L'assegnazione dei trasferimenti erariali viene disposta con le stesse modalità operative previste nel 1997 dal citato art. 9 del decreto-legge n. 669 del 1996.

In maniera identica al 1997, il Ministero dell'interno si limita a comunicare alle tesorerie territorialmente competenti, entro le suindicate scadenze, i trasferimenti erariali spettanti ad ogni singola provincia, comune e comunità montana con popolazione montana superiore a 10.000 abitanti. Contestualmente, ad ogni ente locale interessato, viene inviato per il tramite della competente prefettura, avviso di comunicazione dell'importo normativamente maturato. Le sezioni di tesoreria, su richiesta degli enti, anticipano le somme in argomento, previo accertamento che le disponibilità sui conti di tesoreria siano ridotte almeno al 20 per cento rispetto alle disponibilità presenti sul medesimo conto al 1° gennaio 1998, così come previsto dall'art. 3 comma 214, della citata legge n. 662 del 1996. Per le comunità montane, con popolazione montana inferiore a 10.000 abitanti, e per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ancora esclusi dal sistema della tesoreria unica a seguito della vigenza del contratto con tesoriere non abilitato, il pagamento dei contributi in argomento avviene mediante l'accreditamento diretto presso i rispettivi conti correnti postali. Dall'attribuzione successiva alla scadenza del contratto con il tesoriere non abilitato, di cui all'art. 50 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, i comuni interessati vengono assoggettati alle medesime modalità di pagamento degli altri enti locali.

In considerazione dei dubbi sollevati nel corso del 1997 ed al fine di semplificare le modalità di accreditamento dei fondi agli enti locali, sarebbe opportuno che la richiesta di accreditamento dei fondi fosse formulata annualmente con riferimento a ciascuno degli anni 1998/2000. Con tale procedura — che naturalmente non esclude che l'ente locale possa avanzare singole richieste — la sezione di tesoreria procederà ad accreditare direttamente i fondi all'ente interessato solo sulla base dell'accertamento della riduzione delle giacenze al limite del 20 per cento.

Restano valide, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 8, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, le quali stabiliscono che i titoli di spesa, relativi al pagamento di servizi resi dall'ente all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a L. 500.000, restano esclusi dalla verifica da parte delle tesorerie provinciali dello Stato del raggiungimento del limite del 20 per cento rispetto alle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1998.

2.3. *Modalità e tempi di accreditamento da parte delle tesorerie provinciali dello Stato.*

Ai sensi del comma 5, del citato art. 9, del decreto-legge n. 669 del 1996 e al fine di semplificare le procedure di accreditamento, tenuto conto della metodologia già applicata nel corso del 1997, la sezione di tesoriera territorialmente competente procederà agli accreditamenti dei titoli di spesa o delle comunicazioni del Ministero dell'interno dando priorità a quelli cronologicamente precedenti ed in caso di titoli di spesa o di comunicazioni aventi la stessa scadenza a quelli di importo inferiore.

2.4. *Utilizzo dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali giacenti presso le tesorerie territorialmente competenti.*

La conferma per il triennio 1998/2000 delle modalità di assegnazione dei trasferimenti erariali, rende opportuno riproporre le varie problematiche attinenti l'utilizzo dei contributi statali giacenti nei conti aperti presso le sezioni di tesoreria, già oggetto nel 1997 di apposite circolari ministeriali.

2.4.1. *Utilizzo di somme con vincolo di destinazione.*

Poiché l'accertamento da parte delle sezioni di tesoreria sul raggiungimento del 20 per cento della liquidità esistente al 1° gennaio di ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 viene effettuato su tutte le disponibilità liquide — quelle libere e quelle con vincolo di destinazione — in considerazione del fatto che la disciplina normativa non prevede alcuna esclusione all'interno della giacenza accertata dalle predette sezioni di tesoreria, appare necessario richiamare l'attenzione degli enti locali sull'opportunità di utilizzare per il pagamento di spese correnti anche le somme vincolate. In caso contrario, verrebbe paralizzata la gestione degli enti che — non vedendosi accreditare alcuna somma da parte delle sezioni di tesoreria, in presenza di liquidità superiori al 20 per cento — non saprebbero come fronteggiare le proprie esigenze di pagamento.

L'utilizzo delle somme vincolate deve però essere disposto in modo tale da coniugare le esigenze che derivano dalla normativa che disciplina l'accreditamento dei fondi agli enti locali con la tassativa esigenza di ricostituire le somme vincolate e di non compromettere il conseguimento degli obiettivi cui dette somme sono destinate.

A tal fine, l'utilizzo delle somme vincolate avverrà nei limiti complessivi di seguito specificati:

a) in misura pari ai titoli di spesa che risultano giacenti presso la competente sezione di tesoreria e non risultano ancora accreditati. I titoli di spesa devono riferirsi a pagamenti privi di vincolo di destinazione;

b) in misura pari alle comunicazioni del Ministero dell'interno, relative ai trasferimenti statali per l'anno in corso e per gli anni precedenti, che risultino giacenti presso la competente sezione di tesoreria e, quindi, non ancora accreditate. Le comunicazioni in parola devono riferirsi a trasferimenti privi di vincolo di destinazione.

Naturalmente, gli importi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* devono essere considerati per la parte che non sia stata ancora posta a salvaguardia delle somme vincolate che risultino già utilizzate.

Conclusivamente, l'utilizzo delle somme vincolate non deve mai essere superiore all'ammontare complessivo dei crediti certi (titoli di spesa e comunicazioni giacenti presso la tesoreria statale) afferenti somme prive

di vincoli di destinazione, solo in tal modo, infatti, può essere assicurata l'immediata liquidità ed esigibilità delle somme vincolate.

È di tutta evidenza che, al momento dell'accreditamento dei fondi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, questi dovranno essere destinati alla ricostituzione delle somme vincolate.

2.4.2. *Liquidità costituita da somme a disposizione di giustizia.*

Nel caso in cui la liquidità sia costituita, in tutto o in parte, da somme a disposizione di giustizia (per pignoramenti) è necessario neutralizzare gli effetti che tali somme altrimenti comportano ai fini degli accreditamenti di fondi statali da parte delle sezioni di tesoreria.

In particolare, poiché le somme in parola non rientrano nella disponibilità dell'ente locale, gli accreditamenti da parte delle citate sezioni dovranno essere disposti allorché la liquidità risulterà inferiore all'importo corrispondente al 20 per cento della liquidità al 1° gennaio maggiorato degli importi a disposizione di giustizia.

A tal fine, il tesoriere dell'ente locale dovrà attestare — con aggiornamento periodico — alla competente sezione di tesoreria l'ammontare delle somme vincolate secondo la disciplina recata dall'art. 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e dall'art. 113 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Relativamente all'aggiornamento periodico appare utile evidenziare che non è opportuno procedere ad una nuova attestazione ogni qualvolta si presenti un provvedimento che comporta un aumento delle somme vincolate a fini di giustizia.

Appare infatti preferibile produrre una nuova attestazione allorché il tesoriere, sentito anche l'ente locale, ritenga che le somme a disposizione di giustizia abbiano raggiunto una dimensione tale da compromettere l'acquisizione della liquidità necessaria a fronteggiare gli effettivi pagamenti dell'ente.

Occorre invece produrre una nuova attestazione ogni qualvolta intervenga un provvedimento (estinzione di un pignoramento) che comporta una riduzione delle somme vincolate a fine di giustizia.

2.4.3. *Giacenze superiori al 20 per cento ma non sufficienti per fronteggiare pagamenti a scadenza fissa ovvero indifferibili.*

Come già avvenuto nel corso del 1997, anche nel triennio 1998/2000 si possono verificare casi in cui, pur sussistendo una giacenza superiore al limite del 20 per cento, l'ente locale debba fronteggiare pagamenti d'importo superiore a detta giacenza.

Nel confermare la procedura che nello scorso anno ha consentito di superare tale problematica, evitando altresì il ricorso ingiustificato all'anticipazione di tesoreria, si ritiene di fornire in proposito chiarimenti più dettagliati.

In via preliminare, si segnala l'opportunità che, al fine di conseguire uniformità e certezza operativa dei soggetti coinvolti, il tesoriere dell'ente locale trasmetta alla competente sezione di tesoreria una attestazione conforme allo schema allegato alla presente circolare.

Sotto il profilo dei presupposti, si fa presente che la procedura può essere attivata laddove si tratti esclusivamente di:

a) pagamenti a scadenza fissa (stipendi, contributi e rate di ammortamento di mutui o di prestiti obbligazionari);

b) pagamenti indifferibili, intendendosi come tali quelli la cui mancata o ritardata effettuazione è suscettibile di creare oneri aggiuntivi per l'ente;

c) pagamenti che, a fine esercizio, devono comunque essere eseguiti ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Sotto il profilo dei contenuti si precisa che il giorno riportato nell'attestazione per l'accreditamento dei fondi da parte della sezione di tesoreria deve coincidere con il giorno dell'estinzione della spesa da parte del tesoriere.

Con riguardo ai tempi di consegna, si precisa altresì che l'attestazione deve essere acquisita dalla sezione di tesoreria il giorno precedente quello dell'accreditamento dei fondi da parte della sezione medesima. Nel giorno successivo a quello della consegna dell'attestazione il tesoriere procederà, anche in assenza del documento contabile rilasciato dalla sezione di tesoreria, a scritturare l'importo dell'accreditamento richiesto e ad effettuare i pagamenti in parola.

Circa le incombenze a carico delle sezioni di tesoreria si segnala che nel giorno indicato per l'accreditamento — e, cioè, nel giorno successivo alla consegna dell'attestazione del tesoriere — la competente sezione di tesoreria procederà all'accreditamento dell'importo richiesto secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 669 del 1996. In particolare, la sezione dovrà accreditare un importo che in ogni caso non potrà essere inferiore a quello richiesto e, ciò, in ragione del fatto che l'accreditamento dovrà essere effettuato con i criteri di cui al comma 5 del citato art. 9.

Giova ribadire che la sezione di tesoreria procederà, nel rispetto dei criteri indicati al punto 2.3, ad accreditare i fondi fino a quando l'ultimo accreditamento utile avrà superato l'importo richiesto dal tesoriere.

È opportuno che l'ente comunichi al proprio tesoriere, per ogni tipologia di trasferimento erariale, l'ammontare della rata e la relativa data di «comunicazione».

Si richiama, infine, l'attenzione dei tesorieri sulle responsabilità che assumono in ordine alla veridicità dei dati riportati nell'attestazione e sulla necessità che la richiesta di accreditamento dei fondi sia limitata ad un importo che non pregiudichi la ricostituzione delle somme vincolate che siano state utilizzate.

2.4.4. *Validità delle comunicazioni oltre l'anno di competenza.*

Con la chiusura degli esercizi finanziari 1998 e 1999 le comunicazioni trasmesse dal Ministero dell'interno alle sezioni di tesoreria non perdono la loro efficacia, così come già avvenuto per le comunicazioni del 1997.

Conseguentemente, dette comunicazioni possono essere accreditate anche negli anni successivi con l'avvertenza, però, che ai fini del loro accreditamento le

sezioni di tesoreria calcoleranno il limite del 20 per cento sulla liquidità esistente al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2.4.5. *Pagamento dei titoli di spesa «non trasportabili».*

Al fine di evitare un aggravio di oneri per l'erario — che deriverebbe dall'insorgere di un contenzioso che verosimilmente si aprirebbe a seguito dei ritardi connessi alla procedura di riassegnazione dei fondi (residui perenti) — si precisa che i titoli di spesa corredati dall'annotazione «non trasportabile» devono essere accreditati agli enti locali entro la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento a prescindere dal limite di giacenza del 20 per cento.

3. *Contributi erariali in favore delle province e dei comuni con popolazione superiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti.*

Con le innovazioni introdotte dall'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997 i trasferimenti erariali spettanti alle province ed ai comuni con popolazione superiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti — di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 gennaio 1998, n. 29380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1998, limitatamente ai fondi gestiti sui capitoli del Ministero dell'interno ed indicati nel decreto — non sono più assoggettati dal 1998 al sistema delle comunicazioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delineato dalle disposizioni di finanza locale per il 1997.

A tale riguardo, in accordo con l'interpretazione già espressa dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con la circolare del 3 febbraio 1998, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1998, si ritiene opportuno esporre dettagliatamente le problematiche connesse alla determinazione dei trasferimenti erariali, alla definizione dei nuovi limiti di disponibilità di cassa nei conti aperti presso le sezioni di tesoreria necessari all'erogazione dei citati contributi erariali, alle modalità ordinarie e straordinarie di specifici pagamenti disposti da questo Ministero.

3.1. *Determinazione dei trasferimenti erariali.*

I contributi erariali spettanti nel 1998 agli enti locali in argomento sono determinati con le stesse modalità previste per gli enti locali con popolazione, rispettivamente, inferiore a 400.000 e 60.000 abitanti, già riportate ai paragrafi 2.1 e 2.1.1 della presente circolare, ai quali pertanto si rimanda, ad esclusione dei tempi di assegnazione degli stessi. Ciò, in quanto l'art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 ha abrogato per tali enti, salvo quanto successivamente stabilito dal decreto del 16 gennaio 1998, le scadenze nell'attribuzione dei trasferimenti erariali previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 669 del 1996.

3.2. *Definizione dei nuovi limiti di giacenza.*

Con il citato decreto 16 gennaio 1998, n. 29380, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha stabilito che la base di riferimento per la quantificazione del limite di giacenza è costituita dalla sommatoria del contributo ordinario, del contributo consolidato, del fondo per la perequazione degli squilibri di fiscalità locale e del fondo per lo sviluppo degli investimenti spettanti agli enti locali interessati in conto competenza 1998. Su detta attribuzione complessiva sono state applicate, per la determinazione del limite di giacenza, le percentuali del 14 e 18 per cento, come indicato per ciascun ente nella tabella di cui al richiamato decreto.

Nell'applicazione di quanto indicato, il Ministero dell'interno per la corretta determinazione dei pagamenti da effettuare sulla base della liquidità di cassa presente nei conti aperti presso le sezioni di tesoreria deve maggiorare il limite di giacenza delle somme a disposizione di giustizia (pignoramenti).

A tale riguardo, nel caso in cui la liquidità degli enti sia costituita, in tutto o in parte, da somme a disposizione di giustizia, al fine di neutralizzare gli effetti sull'accreditamento dei fondi statali, è opportuno che i tesorieri degli enti trasmettano al Ministero dell'interno con aggiornamento periodico, ove necessario, via fax al numero 06/4828810, apposita comunicazione riportante l'ammontare complessivo delle citate liquidità a disposizione di giustizia giacenti nei conti aperti nelle sezioni di tesoreria.

Relativamente all'aggiornamento periodico appare utile evidenziare, come già indicato al punto 2.4.2, che non è opportuno procedere ad una nuova attestazione ogni qualvolta si presenti un provvedimento che incida sulla disponibilità della giacenza. Appare infatti preferibile produrre una nuova attestazione allorché il tesoriere, sentito anche l'ente locale, ritenga che le somme a disposizione di giustizia abbiano raggiunto una dimensione tale da compromettere l'acquisizione della liquidità necessaria a fronteggiare gli effettivi pagamenti dell'ente.

Occorre invece produrre una nuova attestazione ogni qualvolta intervenga un provvedimento (estinzione di un pignoramento) che comporti una riduzione delle somme vincolate a fine di giustizia.

3.3. *Modalità ordinaria di erogazione dei trasferimenti erariali.*

I limiti di giacenza definiti secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 3.2 sono confrontati con i dati provenienti dalla Ragioneria generale dello Stato, per il tramite della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno sulle liquidità dei conti di tesoreria. Per gli enti le cui disponibilità di cassa risultino inferiori al limite in argomento viene disposto il pagamento di un insieme di trasferimenti erariali il cui ammontare complessivo riporti la disponibilità liquida dell'ente al di sopra del richiamato limite di giacenza.

Si fa presente che in attuazione del comma 3, dell'art. 2, del citato decreto n. 29380, le erogazioni che devono essere disposte sulla base del monitoraggio in argomento attengono ai soli contributi ordinari, contributi consolidati, perequativo per la fiscalità locale e fondo per lo sviluppo degli investimenti spettanti agli enti locali sia in conto competenza 1998 che in conto residui.

Ne consegue che questo Ministero, per tutte le altre tipologie di contributi erariali spettanti nel 1998, dispone i pagamenti a favore degli enti locali interessati, entro le scadenze già indicate al paragrafo 2.1.1, mediante emissione di mandati diretti presso le competenti sezioni di tesoreria.

Limitatamente ai trasferimenti erariali diversi da quelli vincolati nel pagamento ai limiti di giacenza in questione, comunicati da questo Ministero nel 1997 alle sezioni di tesoreria e non ancora accreditati per le già indicate motivazioni di legge, non stabilendo l'attuale normativa specifiche scadenze per la loro attribuzione, gli stessi verranno pagati con emissione di mandato diretto presso le competenti sezioni di tesoreria unitamente alla prima erogazione utile disposta a seguito della rilevazione diretta delle disponibilità di cassa degli enti.

È, infine, da rilevare che, pur avendo già disposto il mandato di pagamento a favore dell'ente locale con liquidità inferiore al limite di giacenza, l'ente stesso potrebbe avere l'esigenza di acquisire entro tempi brevissimi la liquidità necessaria per fronteggiare i propri pagamenti. In tal caso, su richiesta motivata dell'ente, questo Ministero procederà — nelle more del concreto accreditamento del suddetto titolo di pagamento — ad attivare presso il Ministero del tesoro la procedura per assicurare un pagamento urgente e, cioè, un pagamento in conto sospeso da parte della competente sezione di tesoreria. Quest'ultima procederà al ripiano delle somme scritturate in conto sospeso nel momento in cui riceverà il mandato di pagamento.

3.4. *Deroghe ai limiti di giacenza.*

In ottemperanza all'art. 6, comma 5, del citato decreto del 16 gennaio 1998 è facoltà degli enti locali interessati richiedere al Ministero dell'interno, in presenza di disponibilità di cassa superiori al limite di giacenza ma insufficienti a far fronte a spese improcrastinabili ed inderogabili, l'erogazione di corrispondenti trasferimenti erariali.

Coerentemente con le specifiche indicazioni riportate nella presente circolare sull'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le province ed i comuni con popolazione inferiore, rispettivamente, a 400.000 e 60.000 abitanti, risulta necessario chiarire che la deroga ai limiti di giacenza può essere richiesta solo per la parte delle spese improcrastinabili ed inderogabili che eccede l'ammontare delle liquidità a disposizione dell'ente, calcolata al netto delle somme a disposizione di giustizia.

La domanda a firma del legale rappresentante dell'ente, da inviare con lo stesso mezzo indicato al precedente paragrafo 3.2 per le somme di giustizia, deve riportare, oltre la tipologia, l'importo e la scadenza di ogni singola spesa per la quale è richiesta la deroga, l'attestazione dell'esaurimento delle possibilità di utilizzo delle somme a specifica destinazione di legge, secondo i criteri indicati nella citata circolare n. 9 del Ministero del tesoro.

Quanto all'utilizzo delle entrate vincolate, esso dovrà essere disposto, nei limiti delle assegnazioni di competenza prive di vincoli, comunicate per il 1998 da una qualsiasi amministrazione statale e non ancora accreditate nei conti di tesoreria, nonché nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 1997 per la parte che non sia stata già posta a salvaguardia delle somme utilizzate nel corso del 1997. Naturalmente, gli enti che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 38 del decreto legislativo n. 77 del 1995 utilizzeranno le somme vincolate anche secondo i criteri ed i limiti ivi indicati.

È opportuno, pertanto, che l'ente comunichi al proprio tesoriere, per ogni tipologia di trasferimento erariale, l'ammontare della rata e la relativa data di «comunicazione».

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

ALLEGATO

SCHEMA DI ATTESTAZIONE DEL TESORIERE

Alla sezione di tesoreria provinciale di ....

Oggetto: Applicazione dell'art. 47, secondo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Richiesta di accreditamento oltre il limite del 20%.

Il sottoscritto .... tesoriere dell'ente ...., titolare della contabilità speciale n. ....

DICHIARA

che è tenuto ad eseguire il giorno .... *(a)* i pagamenti riferiti a spese fisse ovvero non rinviabili senza oneri aggiuntivi per l'ente gestito per un ammontare pari a complessive L. .... (1);

che, in base alle evidenze del sottoscritto, la giacenza presente nella suddetta contabilità ammonta, alla data del .... *(b)*, a complessive L. .... (2), al netto delle somme pignorate;

che, per far fronte ai suddetti pagamenti è necessario che per il giorno .... *(a)* venga assicurato un accreditamento non inferiore all'importo di L. .... (differenza importi 1 e 2).

Data di consegna ....

Il tesoriere

....

(a) Il giorno deve coincidere con quello lavorativo successivo alla consegna dell'attestazione.

(b) La data deve corrispondere al giorno lavorativo precedente alla consegna dell'attestazione.

98A3916

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 aprile 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al dott. Paolo Scarso, console onorario della Repubblica del Ghana a Vicenza.

In data 20 marzo 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Qigui Zhu, console generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze.

In data 24 aprile 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur all'avv. Paola Vogrich console onorario della Confederazione Svizzera a Trieste.

98A3928

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 29 aprile 1998:

Chiarelli Lorenzo notaio residente nel comune di Longarone distretto notarile di Belluno è trasferito nel comune di Belluno a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mangili Giuseppe notaio residente nel comune di Calolziocorte distretto notarile di Bergamo è trasferito nel comune di Bergamo con l'anzidetta condizione;

Ruggiero Mauro notaio residente nel comune di San Giovanni Bianco distretto notarile di Bergamo è trasferito nel comune di Bergamo con l'anzidetta condizione;

Baracchi Roberto notaio residente nel comune di Bologna è trasferito nel comune di Castel Maggiore distretto notarile di Bologna con l'anzidetta condizione;

Camadini Giuseppe notaio residente nel comune di Cedegolo distretto notarile di Brescia (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Breno stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Bogarelli Giovanna notaio residente nel comune di Breno distretto notarile di Brescia è trasferito nel comune di Brescia con l'anzidetta condizione;

Cairoli Elena notaio residente nel comune di Collio distretto notarile di Brescia è trasferito nel comune di Brescia con l'anzidetta condizione;

Cherubini Paolo notaio residente nel comune di Bovegno distretto notarile di Brescia (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Brescia con l'anzidetta condizione;

Lombardi Francesca notaio residente nel comune di Capo di Ponte distretto notarile di Brescia (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Brescia con l'anzidetta condizione;

Rega Marianna notaio residente nel comune di Bagolino distretto notarile di Brescia è trasferito nel comune di Calcinato stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Calini Gerolamo notaio residente nel comune di Brescia è trasferito nel comune di Calvisano distretto notarile di Brescia con l'anzidetta condizione;

Palombo Simonetta notaio residente nel comune di Leno distretto notarile di Brescia è trasferito nel comune di Desenzano del Garda stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Boschetti Annalisa notaio residente nel comune di Asola distretto notarile di Mantova è trasferito nel comune di Gussago distretto notarile di Brescia con l'anzidetta condizione;

Trapani Francesco notaio residente nel comune di Ponte di Legno distretto notarile di Brescia (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Ospitaletto stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Ambrosetti Sergio notaio residente nel comune di Martinengo distretto notarile di Bergamo è trasferito nel comune di Palazzolo sull'Oglio distretto notarile di Brescia con l'anzidetta condizione;

Casini Alessandra notaio residente nel comune di Borgo San Giacomo distretto notarile di Brescia (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Sarezzo stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Cambi Riccardo notaio residente nel comune di Pistoia distretto notarile di Firenze è trasferito nel comune di Bagno a Ripoli stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Zannino Giulio notaio residente nel comune di Prato distretto notarile di Firenze è trasferito nel comune di Impruneta stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Mariani Giuseppe Marcello notaio residente nel comune di Firenze è trasferito nel comune di Scandicci distretto notarile di Firenze con l'anzidetta condizione;

Tavassi Tommaso notaio residente nel comune di Firenze è trasferito nel comune di Scandicci distretto notarile di Firenze con l'anzidetta condizione;

Castello Andrea notaio residente nel comune di Genova è trasferito nel comune di Chiavari distretto notarile di Genova con l'anzidetta condizione;

Infantino Rocco Paolo notaio residente nel comune di Levanto distretto notarile di La Spezia è trasferito nel comune di Rapallo distretto notarile di Genova con l'anzidetta condizione;

D'Aste Carlo notaio residente nel comune di Rapallo distretto notarile di Genova è trasferito nel comune di Santa Margherita Ligure stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Rizzi Andrea notaio residente nel comune di Bologna è trasferito nel comune di Forte dei Marmi distretto notarile di Lucca con l'anzidetta condizione;

Polacci Antonio notaio residente nel comune di Viareggio distretto notarile di Lucca è trasferito nel comune di Seravezza stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Valeri Lorenzo notaio residente nel comune di Sarnano distretto notarile di Macerata (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Matelica stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Caprotti Elena notaio residente nel comune di Torino è trasferito nel comune di Agrate distretto notarile di Milano con l'anzidetta condizione;

Salvo Filippo notaio residente nel comune di Pizzighettone distretto notarile di Cremona è trasferito nel comune di Buccinasco distretto notarile di Milano con l'anzidetta condizione;

Carrara Patrizia notaio residente nel comune di Cerano d.n. Novara è trasferito nel comune di Busto Arsizio distretto notarile di Milano con l'anzidetta condizione;

Mapelli Paolo notaio residente nel comune di Gattinara distretto notarile di Novara è trasferito nel comune di Cassano Magnago distretto notarile di Milano con l'anzidetta condizione;

Mariani Chiara notaio residente nel comune di Santhià distretto notarile di Novara è trasferito nel comune di Cassano Magnago distretto notarile di Milano con l'anzidetta condizione;

Zambon Vittorio notaio residente nel comune di San Donato Milanese distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Legnano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Lucchini Paolo notaio residente nel comune di Saronno distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Meda stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Cecala Luigi notaio residente nel comune di Bellano distretto notarile di Como è trasferito nel comune di Paullo distretto notarile di Milano con l'anzidetta condizione;

Zona Italo notaio residente nel comune di Milano è trasferito nel comune di Peschiera Borromeo distretto notarile di Milano con l'anzidetta condizione;

Bortoluzzi Tomaso notaio residente nel comune di Malnate distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Varese stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Giaccari Luciano notaio residente nel comune di Arcisate distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Varese stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Leotta Ignazio notaio residente nel comune di Samarate distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Varese stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Pinto Vito notaio residente nel comune di Busto Arsizio distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Varese stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Lombardo Grazia Barbara notaio residente nel comune di Milano è trasferito nel comune di Vimodrone distretto notarile di Milano con l'anzidetta condizione;

Marcon Adriano Francesco notaio residente nel comune di Padova è trasferito nel comune di Ponte San Nicolò distretto notarile di Padova con l'anzidetta condizione;

Marinella Mario notaio residente nel comune di Pisa è trasferito nel comune di Pontedera distretto notarile di Pisa con l'anzidetta condizione;

Chieffi Alberto notaio residente nel comune di Belluno è trasferito nel comune di Poggibonsi distretto notarile di Siena con l'anzidetta condizione;

Bersotti Maria Patrizia notaio residente nel comune di Asciano distretto notarile di Siena è trasferito nel comune di Torrita di Siena stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Vincenti Ennio notaio residente nel comune di Teramo è trasferito nel comune di Alba Adriatica distretto notarile di Teramo con l'anzidetta condizione;

Di Pierdomenico Giovanni notaio residente nel comune di Manoppello distretto notarile di Teramo (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Cepagatti stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Albergo Michele notaio residente nel comune di Civitella Casanova distretto notarile di Teramo (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Pescara stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Amicarelli Erminia notaio residente nel comune di Penne distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Pescara stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Anchini Francesco notaio residente nel comune di Montesilvano distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Pescara stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Clementini Elena notaio residente nel comune di Notaresco distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Spoltore stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Avitabile Claudio notaio residente nel comune di San Martino Buon Albergo distretto notarile di Verona è trasferito nel comune di Caprino Veronese stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Casadei Lauretta notaio residente nel comune di Soriano nel Cimino distretto notarile di Viterbo (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Orte stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Angelini Paolo notaio residente nel comune di Cittaducale distretto notarile di Rieti (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Rieti distretto notarile di Viterbo con l'anzidetta condizione;

Gianfelice Maurizio notaio residente nel comune di Amatrice distretto notarile di Viterbo è trasferito nel comune di Rieti stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Lanzillo Paola notaio residente nel comune di Valentano distretto notarile di Viterbo (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Ronciglione stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Porceddu Tedeschi Federico notaio residente nel comune di Caprarola distretto notarile di Viterbo (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Vetralla stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Ceresi Maria notaio residente nel comune di Bagnoregio distretto notarile di Viterbo (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Viterbo con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale del 6 maggio 1998, il decreto ministeriale 29 aprile 1998 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Infantino Rocco Paolo alla sede di Rapallo, distretto notarile di Genova.

98A3917

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 maggio 1998

Dollaro USA	1748,78
ECU	1941,15
Marco tedesco	986,23
Franco francese	294,10
Lira sterlina	2851,04
Fiorino olandese	875,18
Franco belga	47,807
Peseta spagnola	11,609
Corona danese	258,88
Lira irlandese	2482,57
Dracma greca	5,679
Escudo portoghese	9,627
Dollaro canadese	1221,73
Yen giapponese	13,112
Franco svizzero	1180,81
Scellino austriaco	140,16
Corona norvegese	235,91
Corona svedese	229,92
Marco finlandese	324,42
Dollaro australiano	1113,45

98A4023

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Heptavac P»

Decreto n. 51 del 30 aprile 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario HEPTAVAC P - vaccino inattivato per la profilassi delle clostridiosi e delle pasteurellosi negli ovini.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.r.l., socio unico, con sede legale e fiscale in Milano - codice fiscale 11494040154.

Produttore: Hoechst Roussel Vet Ltd Walton Manor, Walton Milton Keynes - Bucks (Inghilterra).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 (25 dosi da 2 ml), A.I.C. n. 102438013;

flacone da 100 ml (50 dosi da 2 ml), A.I.C. n. 102438025;

flacone da 250 ml (125 dosi da 2 ml), A.I.C. n. 102438037;

flacone da 500 ml (250 dosi da 2 ml), A.I.C. n. 102438049.

Composizione:

principi attivi: Cl.perfringens tipo B (Ph.Eur.) 30/33 unità Lf, Cl.perfringens tipo C (Ph.Eur.) 30/33 unità Lf, Cl.perfringens tipo D (Ph.Eur.) 100/110 unità Lf, Cl.septicum (Ph.Eur.) 3/6 unità TCP, Cl.tetani (Ph.Eur.) 6/7 unità Lf, Cl.novyi (Ph.Eur.) 8/16 unità TCP, Cl.chauvoei e tossoide equiv. (Ph.Eur.) 1.25 × 10_8 cellule e tossoide equivalente per ceppo, cellule spente in formalina dei sierotipi epidemiologicamente più rilevanti di P. Haemolytica e P. trehalosi moltiplicate in condizioni ferrocarenti 5 × 10_8 cellule per ceppo;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: il vaccino è indicato per l'immunizzazione attiva degli ovini nel controllo delle clostridiosi e delle pasteurellosi.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: quindici mesi

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3918

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eprinex Pour-On»

Decreto n. 52 del 30 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario EPRINEX POUR-ON (eprinomectina) soluzione uso esterno.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via V. Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Produttore: Merck Sharp & Dohme B.V. - Haarlem (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102310012;

flacone da 1 l, A.I.C. n. 102310024;

flacone da 2,5 l, A.I.C. n. 102310036;

flacone da 5 l, A.I.C. n. 102310048.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principi attivi: eprinomectina 0,5 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento ed il controllo delle seguenti specie di parassiti:

Nematodi gastrointestinali (adulti e larve L_4): Ostertagia Ostertagi (incluse L_4 inibite), O. Iyrata (adulti), Ostertagia spp. Haemonchusploacei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Trichostrongylus spp., Cooperia spp. (incluse L_4 inibite), C. onophora, C. punctata, C. pectinata, C. surnabada, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum radiatum, Oesophagostomum spp. (adulti), Trichuris spp. (adulti);

Nematodi polmonari: Dictyocaulus viviparus (adulti ed L_4);

Nematodi oculari: Thelazia spp. (adulti);

Parassiti esterni (stadi larvali): Hypoderma bovis, H. lineatum, Dermatobia hominis.

Acari: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis;

Pidocchi: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Damalinia bovis, Solenopotes capillatus;

Mosche pungitrici: Haematobia irritans («Eprinex Pour-On» controlla le miasi da Haematobia irritans per almeno sette giorni dal trattamento).

«Eprinex Pour-On» aiuta nel controllo di Boophilus microplus.

«Eprinex Pour-On» somministrato alla dose raccomandata controlla efficacemente reinfestazioni sostenute da Ostertagia spp. (incluse O. ostertagi, O. Iyrata e O. Leptospicularis), Cooperia spp. (incluse C. oncophora, C. punctata e C. surnabada), Nematodirus Helvetians, Oesophagostomum radiatum e Dictyocaulus viviparus fino a ventotto giorni dal trattamento e da Haemonchus placei e Trichostrongylus spp, (incluse T. axei e T. colubriformis) fino a ventuno giorni dal trattamento.

Tempo di attesa: i bovini non devono essere trattati nei diciassette giorni precedenti la macellazione per il consumo umano.

Il latte raccolto da animali trattati con «Eprinex Pour-On» può in qualsiasi momento essere utilizzato per il consumo umano.

Validità: ventiquattro mesi

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3919

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Guardian»

Decreto n. 53 del 30 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario GUARDIAN (moxidectin) compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Laboratories Iowa (USA), con effettuazione delle operazioni di controllo sui lotti importati presso lo stabilimento Fort Dodge S.A. Girona-Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister da 6 compresse da 30 mcg, A.I.C. n. 102568019;

blister da 6 compresse da 68 mcg, A.I.C. n. 102568021;

blister da 6 compresse da 136 mcg, A.I.C. n. 102568033.

Composizione:

1 compressa da 30 mcg di principio attivo contiene:

principio attivo: moxidectin 30,0 mcg;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

1 compressa da 68 mcg di principio attivo contiene:

principio attivo: moxidectin 68,0 mcg;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

1 compressa da 136 mcg di principio attivo contiene:

principio attivo: moxidectin 136,0 mcg;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento preventivo del cane contro le infezioni da D.immitis.

Validità: ventiquattro mesi

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3920

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Cardotex-30 plus».

Decreto n. 54 del 30 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEX-30 PLUS, tavolette masticabili per cani, nelle seguenti preparazioni e confezioni: 6 tavolette masticabili da 68 g di ivemectina e 163 mg di pirantel pamoato ciascuna per cani fino a 11 kg di peso; 6 tavolette masticabili da 136 g di ivemectina e 326 mg di pirantel pamoato ciascuna per cani da 12 a 22 kg di peso; 6 tavolette masticabili da 272 g di ivemectina e 652 mg di pirantel pamoato ciascuna per cani da 23 a 45 kg di peso.

Titolare A.I.C.: società estera Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico Inc. - Barceloneta (Portorico), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate:

validità: la validità della specialità è ora di trenta mesi.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa aventi la validità precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3924

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Liquicil 50+50».

Decreto n. 55 del 30 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario LIQUICIL 50+50 (nuova serie di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Amelia, 70 - codice fiscale 03907010585.

Produttore: Fort Dodge Animal Health S.p.a. - Parma (preparazione, ripartizione e confezionamento), mentre le operazioni di controllo verranno effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Ancona.

Confezione e numero di A.I.C.: flacone da 250 ml, A.I.C. n. 100242041.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principi attivi: benzilpenicillina benzatinica 200.000 U.I., streptomicina solfato 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, equini, suini e ovini.

Indicazioni terapeutiche: infezioni sostenute da germi sensibili alla penicillina ed alla streptomicina.

Tempo di attesa:

latte: otto giorni;

carni: sessanta giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Revoca: la serie «Liquicil 2+2» per tutte le confezioni è revocata su rinuncia della società titolare.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Noxaprim»

Decreto n. 56 del 30 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario NOXAPRIM pasta orale - 5 siringhe pasta orale da 40 g cadauna - A.I.C. n. 100151012.

Titolare A.I.C.: società Acme S.r.l., con sede in Cavriago (Reggio Emilia) - codice fiscale 01305480350.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta, controllata e confezionata presso lo stabilimento Acme Drugs, sito in Cavriago (Reggio Emilia).

I lotti già prodotti nell'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Soluzione antitossica 33%».

Decreto n. 57 del 30 aprile 1998

Medicinale veterinario prefabbricato SOLUZIONE ANTITOSSICA 33%, flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 100260013.

Titolare A.I.C.: società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma - codice fiscale 03907010585.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml di prodotto contengono:

principi attivi: glucosio monoidrato 36,3 g, acetil metionina 5 g, magnesio glicerofosfato 3,085 g, magnesio cloruro 0,250 g, calcio cloruro biidrato 0,030 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

validità: la validità del prodotto è ora di dodici mesi.

regime di dispensazione: ora la vendita del prodotto non è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria.

I lotti già prodotti con la composizione, la validità ed il regime di dispensazione in precedenza autorizzati possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3922

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pulmaxan»

Estratto decreto NCR n. 116 del 6 aprile 1998

Specialità medicinale: PULMAXAN nella forma e confezione: «Turbohaler» 100 mcg 200 dosi di polvere per inalazione per via orale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Astra Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina, 38 - codice fiscale 07968910153.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla Astra Pharmaceutical Production AB nello stabilimento sito in Sodertalje, (Svezia); sia dalla A.S.P. S.A., nello stabilimento sito in Dunkerque (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«TURBOHALER» 100 mcg 200 dosi di polvere per inalazione per via orale;

A.I.C. n. 027621010 (in base 10) 0UBXNL (in base 32);

Classe: «A»; prezzo L. 46.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: «Pulmaxan» Turbohaler 100 contiene: principio attivo: budesonide 20 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Pulmaxan» Turbohaler è indicato nel trattamento dell'asma bronchiale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3831

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Askid»

Estratto decreto A.I.C. n. 134 del 14 aprile 1998

Specialità medicinale: ASKID nella forma e confezioni: 30 bustine granulato a rilascio prolungato da 50 mg, 30 bustine granulato a rilascio prolungato da 100 mg, 30 bustine granulato a rilascio prolungato da 200 mg, 30 bustine granulato a rilascio prolungato da 300 mg.

Titolare A.I.C.: Società Eli Lilly Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via A. Gramsci 731/733 - codice fiscale n. 00426150488.

Produttore: la produzione verrà effettuata dalla Società Eurand International p.a. nello stabilimento sito in Pessano con Bornago, via Martin Luther King n. 13 (Milano).

Le operazioni di riempimento e confezionamento verranno effettuate dalla Società Sigmar Italia r.l. nello stabilimento sito in Almè (Bergamo).

Le operazioni terminali di controllo saranno effettuate dalla Società Eli Lilly Italia p.a., titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Sesto Fiorentino, (Firenze).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine granulato a rilascio prolungato da 50 mg;

A.I.C.: n. 027576014 (in base 10), 0U9KQG (in base 32);

Classe: «C»;

30 bustine granulato a rilascio prolungato da 100 mg;

A.I.C.: n. 027576026 (in base 10), 0U9KQU (in base 32);

Classe: «C»;

30 bustine granulato a rilascio prolungato da 200 mg;

A.I.C.: n. 027576038 (in base 10), 0U9KR6 (in base 32);

Classe: «C»;

30 bustine granulato a rilascio prolungato da 300 mg;

A.I.C.: n. 027576040 (in base 10), 0U9KR8 (in base 32);

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una bustina 50 mg contiene:

principio attivo: Teofillina 50 mg;

eccipienti: Etilcellulosa, Polivinilpirrolidone, Gomma polisaccaride, Sodio docusato, Saccarosio, Biossido di silicio, Lattosio, Talco, Aroma di albicocca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una bustina 100 mg contiene:

principio attivo: Teofillina 100 mg;

eccipienti: Etilcellulosa, Polivinilpirrolidone, Gomma polisaccaride, Sodio docusato, Saccarosio, Biossido di silicio, Lattosio, Talco, Aroma di albicocca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una bustina 200 mg contiene:

principio attivo: Teofillina 200 mg;

eccipienti: Etilcellulosa, Polivinilpirrolidone, Gomma polisaccaride, Sodio docusato, Saccarosio, Biossido di silicio, Lattosio, Talco, Aroma di albicocca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una bustina 300 mg contiene:

principio attivo: Teofillina 300 mg;

eccipienti: Etilcellulosa, Polivinilpirrolidone, Gomma polisaccaride, Sodio docusato, Saccarosio, Biossido di silicio, Lattosio, Talco, Aroma di albicocca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: asma bronchiale, affezioni polmonari con componente spastica bronchiale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3838

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio GNR»

Estratto decreto A.I.C. n. 135 del 14 aprile 1998

Specialità medicinale: LATTULOSIO GNR, nelle forme e confezioni: sciroppo flacone 180 ml, 30 bustine 5 g polvere per uso orale, 20 bustine 10 g polvere per uso orale.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35 - codice fiscale 00795170158.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento dello sciroppo sono effettuati dalla Società Francia farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in via dei Pestagalli, 7, Milano; la produzione, il controllo ed il confezionamento delle bustine da 5 e 10 g sono effettuate dalla Fine Foods NTM S.p.a. nello stabilimento sito in via Grignano, 45, Brembate (Bergamo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 bustine 10 g polvere per uso orale;

A.I.C.: n. 027668033 (in base 10), 0UDCL1 (in base 32);

Classe: «C»;

30 bustine 5 g polvere per uso orale;

A.I.C.: n. 027668021 (in base 10), 0UDCKP (in base 32);

Classe: «C»;

sciroppo flacone 180 ml;

A.I.C.: n. 027668019 (in base 10), 0UDCKM (in base 32);

Classe: «C».

Composizione:

20 bustine 10 g polvere per uso orale;

Un sacchetto contiene:

principio attivo: Lattulosio 10 g;

eccipienti: Acido citrico, aroma limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

30 bustine 5 g polvere per uso orale;

Un sacchetto contiene:

principio attivo: Lattulosio 5 g;

eccipienti: Acido citrico, aroma limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

sciroppo flacone 180 ml;

100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Lattulosio 66,7 g;

eccipienti: Acido sorbico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Adulti: stipsi cronica, coadiuvante nelle affezioni batteriche intestinali causate da germi coliformi (Salmonelle, Shigella, ecc.).

Bambini e lattanti: stipsi, trattamento delle sindromi putrefattive, dovute a disordini alimentari, come correttivo della dieta del lattante, in particolar modo nel passaggio dall'allattamento materno a quello artificiale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3828

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Articaina con Adrenalina Cabon».

Decreto A.I.C. n. 141 del 16 aprile 1998

Specialità medicinale: ARTICAINA CON ADRENALINA CABON nella forma e confezioni: «Articaina 4% con adrenalina 1:100.000» 100 tubofiale soluzione iniettabile 1,8 ml e «Articaina 4% con adrenalina 1:200.000» 100 tubofiale soluzione iniettabile 1,8 ml».

Titolare A.I.C.: Cabon S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Melchiorre Gioia n. 168 - codice fiscale 1070070155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Laboratorios Inibsa S.A., nello stabilimento sito in Llissa de Vall (Barcellona-Spagna), Carret. Sabadell a Granollers km 14,5.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Articaina 4% con adrenalina 1:100.000» 100 tubofiale soluzione iniettabile 1,8 ml;

A.I.C.: n. 031815018 (in base 10), 0YBXCB (in base 32);

Classe: «C»;

«Articaina 4% con adrenalina 1:200.000» 100 tubofiale soluzione iniettabile 1,8 ml;

A.I.C.: n. 031815020 (in base 10), 0YBXCB (in base 32);

Classe: «C».

Composizione:

«Articaina 4% con adrenalina 1:100.000»: ogni ml di soluzione contiene:

principi attivi: articaina cloridrato 40,00 mg; adrenalina bitartrato 18,20 mcg equivalenti a mcg 10 di adrenalina;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Articaina 4% con adrenalina 1:200.000»: ogni ml di soluzione contiene:

principi attivi: articaina cloridrato 40,00; adrenalina bitartrato 9,10 mcg equivalenti a mcg 5 di adrenalina;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Articaina 4% con adrenalina 1:100.000»: interventi chirurgici sulle mucose e sull'osso che richiedono intensa ischemia; interventi chirurgici sulla polpa dentaria (amputazione ed estirpazione); estrazione di denti con parodontite apicale e fratturati (osteotomia); interventi chirurgici di lunga durata (per esempio: intervento di Caldwell-Luc, osteosintesi percutanea, cistectomia, interventi mucogengivali, preparazione di cavità e di monconi per l'applicazione di corone);

«Articaina 4% con adrenalina 1:200.000»: interventi di routine, come evulsione di denti singoli od in serie, preparazioni di cavità e di monconi per l'applicazione di corone, in particolare in pazienti affetti da gravi malattie sistemiche.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli specialisti in odontoiatria e stomatologia (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3840

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Articaina con Adrenalina Denit».

Decreto A.I.C. n. 142 del 16 aprile 1998

Specialità medicinale: ARTICAINA CON ADRENALINA DENIT nella forma e confezioni: «Articaina 4% con adrenalina 1:100:000» 100 tubofiale soluzione iniettabile 1,8 ml e «Articaina 4% con adrenalina 1:200.000» 100 tubofiale soluzione iniettabile 1,8 ml».

Titolare A.I.C.: Denit S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Melchiorre Gioia n. 168 - codice fiscale 06308260154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Laboratorios Inibsa S.A., nello stabilimento sito in Llissa de Vall (Barcellona-Spagna), Carret. Sabadell a Granollers km 14,5.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«Articaina 4% con adrenalina 1:100.000»: 100 tubofiale soluzione iniettabile 1,8 ml;

A.I.C.: n. 031530013 (in base 10), 0Y270X (in base 32);

Classe: «C»;

«Articaina 4% con adrenalina 1:200.000»: 100 tubofiale soluzione iniettabile 1,8 ml;

A.I.C.: n. 031530025 (in base 10), 0Y2719 (in base 32);

Classe: «C».

Composizione:

«Articaina 4% con adrenalina 1:100.000»: ogni ml di soluzione contiene:

principi attivi: articaina cloridrato 40,00 mg; adrenalina bitartrato 18,20 mcg equivalenti a mcg 10 di adrenalina;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Articaina 4% con adrenalina 1:200.000»: ogni ml di soluzione contiene:

principi attivi: articaina cloridrato 40,00; adrenalina bitartrato 9,10 mcg equivalenti a mcg 5 di adrenalina;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Articaina 4% con adrenalina 1:100.000»: interventi chirurgici sulle mucose e sull'osso che richiedono intensa ischemia; interventi chirurgici sulla polpa dentaria (amputazione ed estirpazione); estrazione di denti con parodontite apicale e fratturati (osteotomia); inter-

venti chirurgici di lunga durata (per esempio: intervento di Caldwell-Luc, osteosintesi percutanea, cistectomia, interventi mucogengivali, preparazione di cavità e di monconi per l'applicazione di corone);

«Articaina 4% con adrenalina 1:200.000»: interventi di routine, come evulsione di denti singoli od in serie, preparazioni di cavità e di monconi per l'applicazione di corone, in particolare in pazienti affetti da gravi malattie sistemiche.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli specialisti in odontoiatria e stomatologia (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3841

Revoca dell'autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Nestlè Italiana S.p.a., in Bertiolo

Con il decreto n. 805/R.O.305/D14 del 29 aprile 1998 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici all'officina della ditta sottoindicata:

Nestlè Italiana S.p.a. sita in Bertiolo (Udine), via Stradalta, 35.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

98A3944

Revoca dell'autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Chiesi farmaceutici S.p.a., in Parma

Con decreto n. 805/R.O.235/D16 del 29 aprile 1998, è stata revocata l'idoneità alla produzione di presidi medico chirurgici delle officine farmaceutiche della ditta sottoindicata:

Chiesi farmaceutici S.p.a., site in Parma:

via Palermo, 26/A;
via S. Leonardo, 96.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

98A3925

Revoca dell'autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Biosan products S.r.l., in Agropoli

Con decreto n. 805/R.O.311/D13 del 29 aprile 1998, è stata revocata l'idoneità alla produzione di presidi medico chirurgici dell'officina farmaceutica della ditta sottoindicata:

Biosan products S.r.l., sita in Agropoli (Salerno), via Madonna del Carmine, con sede legale in Agropoli (Salerno), via Dante Alighieri.

Motivo della revoca: mancata osservanza della normativa relativa alla produzione di presidi medico chirurgici.

98A3926

Revoca dell'autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Baker Pharma S.p.a., in Sesto Fiorentino

Con il decreto n. 805/R.O.289/D15 del 29 aprile 1998 è stata revocata, su rinuncia della ditta, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali presso l'officina farmaceutica sottoindicata:

Baker Pharma S.p.a., sita in Sesto Fiorentino (Firenze), via Corsi Salviati, 27, con sede legale in Roma, via di Porta Pinciana, 6.

98A3894

Comunicato del Ministero della sanità in ordine alle specialità medicinali appartenenti alle 14 categorie di cui al comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1995.

Si richiama l'attenzione delle aziende titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali appartenenti ad una delle 14 categorie di cui al comunicato della Commissione unica del farmaco del 24 maggio 1995 che il termine di 30 mesi, previsto da detto comunicato per la presentazione degli studi clinici, è in scadenza al 31 maggio 1998.

98A3930

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale di commissariato militare

Con decreto ministeriale 16 marzo 1998 sono state approvate delle modifiche al testo dello statuto dell'Associazione nazionale di commissariato militare.

98A3929

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Eridano 2 - Società cooperativa edilizia a r.l., in Parma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1998 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della «Eridano 2 - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Parma costituita l'8 marzo 1979 per rogito notaio dott. Giovanni Fontanabona ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Mauro Usuardi.

98A3945

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Edilizia Ornella II» a r.l. in liquidazione, in Milano

Con decreto direttoriale 17 marzo 1998 emesso a parziale rettifica del precedente decreto del 3 novembre 1997 il dott. Nelso Tilatti è stato nominato liquidatore della cooperativa «Edilizia Ornella II» a r.l. in liquidazione, in Milano, in sostituzione del sig. Gaetano Fiorello ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

98A3946

Revoca degli amministratori e dei sindaci della cooperativa Tagliacozzo 89 - Società cooperativa edilizia a r.l., in Tagliacozzo, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1998 ai sensi dell'art. 2543 c.c. sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della cooperativa Tagliacozzo 89 - Società cooperativa edilizia a r.l. con sede in Tagliacozzo - L'Aquila, costituita il 24 ottobre 1989 per rogito notaio dott. Colucci Roberto ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Roberto Carnessale.

98A3947

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Elenco delle domande presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per denominazioni di specie e varietà agrarie

Elenco delle domande presentate al Ministero per le politiche agricole in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065:

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
A. Reeves - Maine Potato Board Presque Isl. - Meine - USA	*Patata*	St. Johns
Agritrading S.r.l. - Milano	*Mais da granella*	AT851 AT852 AT861 AT862 AT863 AT864 AT865 AT871 AT872 H 6372 H 6381 H 6407 IS 6801 IS 7801 SI98604 SI98605
Almo S.p.a. - Mortara (PV)	*Riso*	Albatros Gemini
Asgrow Seed Company - Des Moines - Iowa - USA	*Girasole*	AK 7311 AK 7408 AK 8318 AK 8319
	Mais da granella	AI9763Bt AI9851 AI9852 AI9853 AI9854 AI9855 AI9856 AI9857 AI9858 AI9861 AI9862 AI9863 AI9864 AI9865 AI9866 AI9867 AI9868 AW851 Senegal Bt
	Soia	AG981 (OGM) AG982 (OGM) AG983 (OGM) AI 2479 AP 1275 WI 2471
Aurelio Galletti - San Daniele Po (CR)	*Girasole*	Primula
	Mais da granella	Dorica

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Az. agr. Ombrianello S.n.c. - Crema (CR)	*Mais da granella*	Flinto
B.V. De ZPC - Leeuwarden - NL	*Patata*	Innovator RZ 90-316 RZ 91-2087
Barbiero Ugo - Vicenza	*Cicoria*	Gemma
Barenbrug Holland BV - Oosterhout - NL	*Erba medica*	BAR MS 8P457
	Pisello da foraggio	Rif
Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft Eg. & Co. - Munchen - DE	*Mais da granella*	BPZ 601
Callahan Enterprises, Inc. - Westfield - Indiana - USA	*Soia*	Grace
Cargill Genetique Europe S.n.c. - Peyrehorade - F	*Mais da granella*	MLX 8602 MLX 8666 MLX 8807 MLX 8808 MLX 8809 X 5804 X 8804
Caussade Semences - Caussade - F	*Girasole*	Aria Lovia Noria
	Mais da granella	Bari Bliki Bombi Calgari Calvi Dropi Elfi Foxi Kaki Karti Kianti Omni Permi
	Sorgo	Birdi Colibri Punchi Silki
Cebeco Zaden B.V. - Vlijmen - NL	*Pisello da foraggio*	Integra
Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie S.r.l. - C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)	*Erba medica*	Paola
	Festuca arundinacea	Park (1)
	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	Lambro Lucas
	Loglio perenne o loietto inglese	Oscar Sirio
	Mais da granella	Orgiano
Cereol Ungheria - Budapest - HU	*Girasole*	CER 66 CER 80
Cermis c/o Fondazione Giustiniani Bandini - Tolentino (MC)	*Orzo distico*	Priora
Cirio ricerche S.c.p.a. - Piana di Monte Verna (CE)	*Pomodoro*	Kiros
D.J. Van Der Have B.V. - AA Kapelle - NL	*Barbabietola da zucchero*	H 68122 H 68123 H 68124
	Girasole	IS 27404 K21884MO M 70001

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
D'Eugenio Sementi - Sant'Omero (TE)	*Avena*	DE 160 DE 161
	Erba medica	Lazio Romagna
	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	De 112 Euro
	Pisello da foraggio	DE 162
	Trifoglio pratense (violetto)	DE 130
Danisco A/S - Maribo Seed Div. - Copenhagen - DK	*Barbabietola da zucchero*	Flores Manila Palma
Dekalb Genetics Corporation - Dekalb - USA	*Girasole*	SK 22181
	Mais da granella	DI8103A DI8109A DI8110A DI8112A DI8112B DI8112C DI8112D DI8112E DI8113A DI8113B DI8114A DI8114B DI8115A DI8115B DI8117A DK431 DK560WX EXP730 EXP735 EXP740B EXP744 EXP751B EXP753C EXP758 TALTRZ T14AEZ T14ARR T512EZ T512RR T602RR T6109RR T653EZ T7111AEZ 97T591RR
	Soia	CX208RR (OGM) CX266RR (OGM) EX 718A EX 723
E.N.E.A. - Dipartimento agrobiotecnologie - Unità di progetto sementi e vivaismo - Roma	*Cotone*	Turbo
E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia - Gorizia	*Fagiolo rampicante*	Orion Polaris
	Soia	Aires Hilario
Eureka Seeds Inc. - Woodland - California - USA	*Girasole*	Aurore Idol

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Florimond Desprez - Cappelle-en-Pevelle - F	*Erba medica*	Zenith
Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Motzing - DE	*Mais da granella*	Camillo
General Seed & Food Industries S.A. - Panama - PA	*Anguria o cocomero*	Starlet
	Melone	Albatros Regio
	Peperone	Bronx Rider
	Pomodoro	Admiral Calibra Carmos Timos Waldo
	Zucchino	Duccio Lapo Manta
Global Agro Inc. - Encinitas - California - USA	*Cartamo*	GW9022 GW9023
	Girasole	GW 800 GW 801 GW 802 GW 803
	Mais da granella	GW1230 GW1231 GW1232 GW1233
Golden Harvest/J.C. Robinson - Waterloo - Nebraska - USA	*Mais da granella*	GH 9841 GH 9842 GH 9851 GH 9852 GH 9861 GH 9862 GH 9871 GH 9872 GH 9881 GH 9891 Goldaris-BT Goldaste-BT Goldiana-BT
Hettema Zonen B.V. - Emmeloord - NL	*Patata*	Xantia
Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg - Iowa - USA	*Mais da granella*	Adriena Bounti-Mon 810 Campi Duomo Estero Forte Iliade Martina Mexic Oracio Palacio Pratic Tulip

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Illinois Foundation Seeds Inc. - Champaign - Illinois - USA	*Mais da granella*	IS 4801
Institut Za Kukuruz - Beograd - YU	*Mais da granella*	Pirgos
Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (PR)	*Cipolla*	Cinzia Red Mech Saratoga
	Pomodoro	Altavilla Liguria Montorio
Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano Faiano (SA)	*Peperone*	Arenaria Graffito
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma	*Mais da granella*	DS 832 V FMB 92-32 VI FMB 98-31 VI FMB 98-33 VI FMB 98-41 FMB 98-42 SV FMB 98-51 FMB 98-61 FMB 98-62 FMB 98-63 FMB 98-64 FMB 98-65 ae FMB 98-71 RK 83
Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (MI)	*Erba medica*	Colosseo Pegaso
Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna	*Pomodoro*	Fenix
J.A.C. Beets Eppenhuizen - NL	*Patata*	Belleza
Kopeisol S.A. - Sevilla - E	*Girasole*	Kevr 1.158 KIO 365.141 KIO 371.139 KIO 371.141 KIO 391.139 KIO 520.141 KIO 520.83 KIO 520-79 KIO 521.141 KIO 521.79 43032 98-B1 98-B2
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft Vorm. Rabbethge & Gieseke - Heinbeck - DE	*Barbabietola da zucchero*	Chiara Isabella Milena Paola
	Mais da granella	KX8551 KX8552 KX8553 KX8554 KX8555 KX8561 KX8562 KX8563 KX8564 KX8565 KX8566 KX8571 KX8572 KX8573 KX8574 KX8664 KX8672
	Senape bianca	SF 301

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Limagrain Genetics Grandes Cultures S.A. - Riom Cedex - F	*Mais da granella*	Aliseo + L L-ZM 348/20 L-ZM 547/57 L-ZM 547/58 L-ZM 548/70 L-ZM 647/07 L-ZM 647/11 L-ZM 648/20 L-ZM 747/07 + L L-ZM 747/55 L-ZM 747/56 L-ZM 747/57 L-ZM 747/58 Yado + EZR
Lugano Leonardo S.r.l. - Tortona (AL)	*Riso*	Nuovo Maratelli Stresa
Maisadour - Mont de Marsan Cedex - F	*Girasole*	Mandela Marvic Mascotte
	Mais da granella	AD00012 AD89014 Pekin Pixel Pollen Pomar Pontiac Postel Potenza Probat Rachel Racine Rakam Ramiro Ranch Ravena Rhodia
MBS Inc. - Story City - Iowa - USA	*Mais da granella*	Palia
	Soia	Riva
Midwest Oilseeds, Inc. - Adel - Iowa - USA	*Soia*	Raider (OGM) Roller (OGM)
Mycogen Europe S.A. - Verneuil L'Etang - F	*Girasole*	Cameo Carioca M 7240
Novartis Seeds - Minneapolis - Minnesota - USA	*Erba medica*	Rainier Tahoe
	Soia	S21A1
Novartis Seeds AB - Landskrona - SE	*Barbabietola da zucchero*	HM 1737 HM 1738 HM 1742 (OGM)
Novartis Seeds AG - Basilea - CH	*Girasole*	NX 12717 NX 13318
	Mais da granella	NX4047 NX4277 NX4467 NX5177 NX6017 NX6497 NX7117 NX7177 NX7407 NX8097 NX8707
	Sorgo	NX 162

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Novosem, Zi Du Haut Ossau - Serres-Castet - F	*Girasole*	Amanda Florina
NSW Department of Agriculture Orange - AU	*Erba medica*	Aquarius Genesis
Olivieri Giovanni - Verona	*Cicoria*	Lepre
Olter S.r.l. - Asti (AT)	*Fagiolo nano*	Fantasia
	Peperone	Icaro Pancho
	Pomodoro	Allegro Eros Fulmine
Orsem Hybrides - Chateaudun Cedex - F	*Mais da granella*	Calcio BT Pibrac Potomac Revillo Riche
Ortoricerca S.r.l. - Bolzano (BZ)	*Pomodoro*	Or Altedo Or Aran Or Gran Borghese
P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard - Lundsgaard - DE	*Colza*	Jelka
Pacific Seeds - Toowoomba - AU	*Girasole*	Pac 1528
Padana sementi elette S.a.s - Tombolo (PD)	*Loglio d'Italia e loglio westervoldico*	Extrem
Panam Semences - Etrepagny - F	*Girasole*	Pan 11 Pan 12
	Mais da granella	Pan-01 Pan-05 Pan-07 Pan-09 Pan-10
Pannon Agricultural University - Mosonmagyarovar - HU	*Erba medica*	OK-01
Pau Semences - Lescar - F	*Mais da granella*	Destre Futuna BT Huebra P 7B1 P 7B9 P 7C1 P 7C3 P 8A52 P 8C2 P 8D1 P 8D3 P 8D6 P 8D7 P 8D8 P 8D9 P 8E13 P 8E17 P 8E21 P 8E22 P 8F12 P 8F13 P 8F22

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines - Iowa - USA	*Girasole*	XF 3721 XF 374 XF 376 XF 4729 XF 4732 XF 4733 XF 4735 XF 475 XF 572
	Mais da granella	X0838P X0838R X0868X X0878G X0878H X0878K X1027A X1076RT X1077H X1087P X1087T X1088FT X1107HT X1107N X1117D X1118BT X1127R X1127X X1127Y X1128KT X1128RT X1128TT X1128YL X1136WL X1137H X1137K X1147G X1147X X1148XT X1157A X1158AT X1158BL X1158JT X1158MT X1167G X1167K X1168M X1168YT X1168ZT X1177Z X1178GT X1187A X1187G X1188VT X1198PT
	Soia	PR92B05 (OGM) PR92B21 (OGM) PR92B51 (OGM) PR92B71 (OGM)
Raps GRB Saatzucht Lundsgaard - Grundhof - DE	*Colza*	Hero Ikarus Kongo
Renato Faraone Mennella - Torre del Greco (NA)	*Pomodoro*	Biliardino Rondò (ex Ovalred)

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Rustica Prograin Genetique - Mondonville - F	*Colza*	Aurore Rodin
	Girasole	Alejo Ales Alibi Alisson Aneto Dynamic Hispanic Magic Mazurka Melic Olga Olympic Rustic
	Mais da granella	RPG622 RPG705 RPG720 RPG725 RPG733 RPG812 RPG824 RPG842 RPG844 RPG852
	Soia	Amphor Sponsor
	Sorgo	RIS735
S.A.I.S. Società agricola italiana sementi - Cesena (FO)	*Pomodoro*	Duplo
S.I.S. Società italiana sementi - San Lazzaro di Savena (BO)	*Riso*	Estense Mirto Quaderna Sillaro Timo
SA.PI.SE. - Vercelli (VC)	*Riso*	Marte
Saatzucht Engelen Buchling Ohg - Oberschneiding - DE	*Girasole*	SWS 10112
Sanyo Seed Company - Hyogo - JP	*Cavolo verza*	Savoy Emperor
Semameris Chile LTDA - Linderos - CL	*Mais da granella*	SAS9802 SAS9803 SAS9804 SAS9806 SAS9808
Semences de Provence - Arles - F	*Sorgo*	4233
Sementi Dotto S.p.a. - Mortegliano (UD)	*Fava*	Palenca
	Pomodoro	Lucia
Semilla Fito S.A. - Barcelona - E	*Festuca arundinacea*	Firaces (1)
Semillas Battle - Barcellona - E	*Girasole*	Grasoli
Semundo Italia S.r.l. - Busseto (PR)	*Soia*	SI 9889
Semundo Italia S.r.l. e Fred Gutwein & Sons, Inc. - Francesville - Indiana - USA	*Mais da granella*	SI98606
Semundo Italia S.r.l. - Semundo Saatzucht GMBH - Siemenstrasse 43-D 2084 Rellingen 1 - Busseto (PR)	*Mais da granella*	Semu940724 Semu944201 Semu971991
Semundo Saatzucht GMBH - Rellingen - DE	*Mais da granella*	971996
Ses Europe N.V./S.A. - Massa Lombarda (RA)	*Barbabietola da zucchero*	Altea Ebe Iris
Ses Europe N.V./S.A. - Tienen - BE	*Mais da granella*	ADV 8223LT ADV 8239 ADV 8266 ADV 8310

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Sinner Bros. & Bresnahan - Casselton - North Dakota - USA	*Soia*	Council
Società produttori sementi S.p.a. - Bologna	*Barbabietola da zucchero*	(Augusta) Adriatica
Stefanoni Clara - Motta di Livenza (TV)	*Mais da granella*	Airola Cellina Fidenza Latisana Nogara Trichiana
	Soia	Goriziana Trevigiana Veneziana
Stet Holland Research B.V. - Uithuizen - NL	*Patata*	Perfecto 89-57-106
Thompson and Sons LTD. - Blenheim - CA	*Soia*	Tornado
Triumph Seed Co. - Ralls - Texas 79357 - USA	*Mais da granella*	CTM 581 CTM 585
	Soia	CTS 801
Venturoli sementi S.n.c. di Vittorio Venturoli & C. - Pianoro (BO)	*Mais da granella*	RK 86
Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang - F	*Girasole*	Aramis Diego Greco Lingot Milord
	Mais da granella	VR5314 VR7220 VR7221 VR7222 VR7223 VR8220 VR8221 VR8240 VR8250 VR8251 VR8260 VR8261 VR8270 VR8280 VR8281 VR8282 VR8310
Vignaga Renato - Vicenza (VI)	*Cicoria*	Rosa
Wiffels Hybrids, Inc. - Atkinson - Illinois - USA	*Mais da granella*	WX 96402
Zeainvent S.A. e Laboulet Semences - Trnava	*Mais da granella*	Tiara 225 Tiara 235 Tiara 245
Zeneca Semillas S.A.I.C. - Venado Tuerto - AR	*Girasole*	GV 29034
Zorzi sementi S.r.l. - Padova	*Fagiolo nano*	ZS277

98A3934

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla Società generale delle acque minerali a r.l. alla produzione delle acque minerali «Lete» e «Prata» nella nuova linea dello stabilimento di imbottigliamento sito nel comune di Pratella.

Con decreto n. 500 del 30 gennaio 1998 del presidente della giunta regionale della Campania, la Società generale delle acque minerali a r.l. è stata autorizzata alla produzione delle acque minerali «Lete» e «Prata» nella nuova linea n. 5 dello stabilimento di imbottigliamento sito nel comune di Pratella (Caserta).

98A3948

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIMINI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rimini, con deliberazione n. 126 del 29 aprile 1998, ha nominato il dirigente, dott.ssa Maria Cristina Venturelli, vice segretario generale dell'ente, quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a far data dal 1° maggio 1998.

98A3949

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Verona è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. N01X diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3927

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'interno 9 aprile 1998, n. 20/98, concernente: «Decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 1998 recante: "Regolamento concernente i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni", emanato in attuazione dell'art. 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Disposizioni esplicative e direttive». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 52, seconda colonna, l'art. 3 deve intendersi annullato e al suo posto devono intendersi inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 3:

comma 1: giova ribadire che, al fine di garantire a tutti l'effettivo esercizio del diritto di voto, non devono, in ogni caso, frapporsi ostacoli di alcun genere al concretarsi di tale diritto: la doverosa riduzione del numero delle sezioni dovrà pertanto comportare, nei limiti del possibile, un minimo aumento della distanza fra abitazioni degli elettori e seggi. Ciò si otterrà provvedendo ad accorpare le sezioni già ubicate nel medesimo fabbricato e — solo ove strettamente necessario al fine di rispettare le prescrizioni del presente decreto — unificando sezioni localizzate in diverse sedi.

comma 2: in caso di fabbricati in cui siano attualmente già ubicate due sezioni, queste devono inderogabilmente essere accorpate, qualora il numero totale degli elettori iscritti in esse non superi i 1.200.

comma 3: in sede di applicazione del presente comma, dovrà calcolarsi il totale degli elettori delle sezioni già ubicate nel medesimo fabbricato, provvedendo ad accorpare le sezioni stesse in numero tale da addivenire ad una media di elettori per sezione il più possibile vicina a 1.000. (Esempio: il numero totale di elettori di 7 sezioni ubicate nel medesimo fabbricato è 3.900: le sezioni dovranno ridursi a 4 con una media di 975 elettori per sezione, più vicina a 1.000 rispetto alla eventuale media di 1.300 elettori che si avrebbe in caso di riduzione a 3 sezioni). Tale norma non si applica nei casi previsti dai primi due commi del successivo art. 4.

Articolo 4:

comma 1: le sezioni aventi sede in zone o quartieri ad alta densità abitativa, con viabilità non disagevole, dovranno avere — salvo deroghe particolari che devono essere ampiamente motivate nell'ambito della proposta dell'ufficio elettorale comunale — un numero di elettori non inferiore a 1.000. Anche nel caso di più di due sezioni ubicate nel medesimo fabbricato, previsto dall'ultimo comma dell'art. 3, qualora si tratti di zone di notevole densità demografica e sufficiente viabilità, si applica senz'altro la presente disposizione.

comma 2: la norma introduce la possibilità di derogare al limite massimo di 1.200 elettori per sezione; si individua, come tipica fattispecie che giustifica «ipso iure» la deroga, quella dei quartieri a maggior densità abitativa dei comuni capoluogo di provincia. Tale deroga, tuttavia, è ammissibile anche in tutti i casi in cui, per esigenze locali, lo si ritenga opportuno al fine di raggiungere la riduzione delle sezioni prevista dal decreto. Si ritiene opportuno suggerire, peraltro, che si proceda alla concentrazione di un notevole numero di elettori soprattutto nelle sezioni in cui risultano iscritti molti cittadini residenti all'estero.

comma 3: contrariamente a quanto previsto dal precedente comma per il superamento del limite massimo di elettori, il numero di iscritti in una sezione può essere inferiore a 500 — oltre che ovviamente nei comuni aventi un numero di elettori inferiore a 500 — esclusivamente in casi del tutto eccezionali in cui sia assolutamente necessario derogare a tale limite al fine di garantire la possibilità di esercitare il diritto di voto. Quanto sopra, può verificarsi in caso di distanza rilevante tra abitazioni e seggi o di viabilità molto carente ed assenza di mezzi pubblici sufficienti.

Si rammenta che, anche nei suddetti casi e con ovvia eccezione dei comuni aventi un numero di elettori inferiori a 50, il numero di iscritti per sezione non può essere comunque inferiore a 50, ai sensi del comma 3 del citato art. 34 del D.P.R. n. 223/67».

98A3729

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 aprile 1998 concernente: «Calendario scolastico nazionale per l'anno 1998/99. (Ordinanza n. 72)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1998).

La data dell'ordinanza citata in epigrafe, riportata sia a pag. 3, prima colonna, del sommario che a pag. 61, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Ordinanza *6 aprile* 1998», leggasi: «Ordinanza *23 febbraio* 1998».

98A3931

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500